

RESOCOMTO STENOGRAFICO

131^a SEDUTA
(Pomeridiana)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1988

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

INDICE

Congedo	4728	Interventi a sostegno del settore agricolo» (n. 86 bis/A)	4767
		- Norme stralciate)	4767
		(Votazione per appello nominale)	4767
		(Risultato della votazione)	4767
		«Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione» (n. 350/A)	
		(Votazione per appello nominale)	4767
		(Risultato della votazione)	4768
		«Attuazione della programmazione in Sicilia» (nn. 396 - 144 - 187 - 328/A)	
		PRESIDENTE	4768
		(Votazione per appello nominale)	4768
		(Risultato della votazione)	4769
		«Provvedimenti urgenti per il settore agricolo e per le Aziende agricole colpite da avversità atmosferiche» (nn. 367 - 373 - 393 - Norme stralciate/A)	
		(Votazione per appello nominale)	4769
		(Risultato della votazione)	4769
		«Proroga della validità dell'iscrizione nel soppresso albo regionale degli appaltatori» (n. 454/A)	
		(Votazione per appello nominale)	4769
		(Risultato della votazione)	4770
		Interrogazioni	
		(Svolgimento):	
		PRESIDENTE	4735, 4742
		LEANZA VINCENZO, Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione	4736, 4737, 4740
		GULINO (PCI)	4736
		PIRO (DP)*	4738
		GALIPÒ (DC)*	4741
		RISICATO (PCI)	4740, 4741
		Mozioni	
		(Rinvio della determinazione della data di discussione):	
		PRESIDENTE	4728
		(Determinazione della data di discussione):	

PRESIDENTE	4728, 4732,
	4734
PARISI (PCI)	4729, 4733
NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione	
	4732
Sull'ordine dei lavori	
PRESIDENTE	4730, 4735
CAPITUMMINO (DC)	4730, 4733
PIRO (DP)	4730
CUSIMANO (MSI-DN)	4731, 4735
PICCIONE (PSI)	4731
LO GIUDICE DIEGO (PSDI)	4731
Verifica poteri - Convalida di deputato	
PRESIDENTE	4728
Sul rinnovo dei consigli di amministrazione delle opere universitarie	
PRESIDENTE	4770
GALIPÒ (DC)	4770

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 16,05.

FERRANTE, segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvata.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Salvatore Leanza ha chiesto congedo per le sedute di oggi pomeriggio e di domani.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Verifica dei poteri - convalida di deputato.

PRESIDENTE. Si passa al primo punto dell'ordine del giorno: Verifica dei poteri - convalida di deputato.

Comunico ai sensi e per gli effetti degli articoli 51 del Regolamento interno e 61 della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29 e successive modificazioni, che la Commissione per la verifica dei poteri, nella seduta numero 23 del 19 aprile 1988, dopo avere esaminato i relativi documenti, ha deliberato all'unanimità di convalidare, su proposta del relatore, l'elezione dell'onorevole Campione Giuseppe, proclamato deputato per il collegio di Messina.

A termini dell'articolo 51 del Regolamento interno, l'Assemblea prende atto della delibe-

razione testè letta concernente la suddetta convalida, la quale non può più mettersi in discussione, salvo che sussistano motivi di incompatibilità o ineleggibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalida stessa.

Rinvio della determinazione della data di discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

Avverto che, non avendo ancora la Conferenza dei capigruppo determinato la data di discussione delle suddette mozioni, le stesse resteranno iscritte all'ordine del giorno dei lavori d'Aula.

Determinazione della data di discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 53 «Censura ed impegno nei confronti del Presidente della Regione a procedere al rinnovo degli organi di amministrazione degli enti economici e strumentali della Regione».

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, segretario:

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che da moltissimi anni i vertici degli enti economici e strumentali della Regione sono scaduti e che molti di tali enti sono sottoposti ad amministrazione commissariale illegittimamente reiterata o continuano ad essere amministrati da organi che agiscono da lunghissimo tempo in regime di "prorogatio";

considerato che tali enti amministrano in questa anomala condizione migliaia di miliardi della Regione e quindi di tutti i cittadini siciliani;

considerato che i Governi succedutisi in questi anni hanno sempre posto al centro dei loro

impegni programmatici la questione della normalizzazione amministrativa degli enti suddetti come fatto di trasparenza e di buona amministrazione;

considerato che, sempre nel quadro di misure volte ad assicurare efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione, il legislatore regionale, con l'articolo 62 della legge regionale numero 41 del 1985, ha disposto la periodica rotazione dei direttori regionali;

considerato che, malgrado le reiterate sollecitazioni ed i numerosi ordini del giorno approvati dall'Assemblea, i governi che si sono succeduti, sia nella precedente legislatura, sia in quella attuale, non hanno dato compiuta soluzione all'ormai incarrenito problema della regolarizzazione amministrativa degli enti, né hanno provveduto, sia pure parzialmente, alla rotazione dei direttori regionali prescritta dalla legge;

considerato che i documenti approvati dall'Assemblea regionale siciliana ed accettati dai Governi regionali impegnano, sia per il principio della continuità amministrativa, sia per la coincidenza nella stessa persona del Presidente della Regione, anche l'attuale Governo il quale, però, malgrado nuovamente impegnato con gli ordini del giorno numero 49 e 50, approvati dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 gennaio 1988, non ha provveduto alle nomine negli enti, né alla rotazione dei direttori entro la fine di febbraio ultimo scorso, che era il termine prescritto nei documenti approvati dall'Assemblea e ancora una volta formalmente accettati dal Presidente della Regione;

considerato che, piuttosto che dare attuazione agli impegni assunti, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, nei giorni scorsi ha ulteriormente prorogato la gestione commissariale dell'Espi, dell'Ems e dell'Azasi;

ritenuto che, al di là della gravissima responsabilità politica ed amministrativa, il comportamento del Governo e del suo Presidente pone un delicatissimo problema istituzionale nei rapporti tra l'esecutivo ed un'Assemblea della quale, ripetutamente, si accolgono le indicazioni, salvo poi a disattenderle;

mentre esprime censura nei confronti del Presidente della Regione, lo impegna a procedere immediatamente alla nomina degli organi di

gestione scaduti o a regime commissariale e alla rotazione dei direttori regionali» (53).

COLAJANNI - PARISI - RUSSO - LAUDANI - CAPODICASA - CHESARI - COLOMBO - VIZZINI - AIELLO - ALTAMORE - BARTOLI - CONSIGLIO - DAMIGELLA - D'URSO - GUELI - GULINO - LA PORTA - RISICATO - VIRLINZI.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il carattere della mozione è politicamente molto marcato. Essa esprime un severo giudizio sul comportamento del Presidente della Regione in merito ai mancati impegni di procedere alle nomine per il rinnovo dei vertici degli enti economici e strumentali della Regione, nonché alla rotazione dei direttori. Impegni presi dal Presidente della Regione, in questi ultimi tre anni, dal 1985, almeno sei, sette volte, attraverso l'accettazione di ordini del giorno votati all'unanimità dall'Assemblea Regionale. Il carattere di questa mozione mi pare imponga uno svolgimento immediato. La decisione sulla data di discussione di questa mozione non può essere rimessa alla Conferenza dei capigruppo per essere messa al turno ordinario e venire poi discussa chissà in quale periodo. Qui si tratta di un impegno scaduto più volte; si tratta di dare normali organi di gestione ad enti che, nella migliore delle ipotesi, sono commissariati da qualche anno. In altri casi sono commissariati da moltissimi anni; in altri ancora continuano ad essere amministrati da quindici o diciassette anni da organismi scaduti in regime di eterna *prorogatio*. Poiché la mozione persegue il fine di rimuovere una situazione di illegalità che si trascina ormai da tanti anni, propone una censura del comportamento del Presidente della Regione e lo impegna a porocedere immediatamente, senza fissare ulteriori date, a mettere ordine in questo settore.

Per le ragioni esposte, chiediamo che la mozione venga discussa subito e cioè nella prossima seduta che dovrebbe tenersi domani mattina.

Sull'ordine dei lavori.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sulla data di discussione della mozione?

CAPITUMMINO. Non solo sulla data di discussione, ma anche sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sulla mozione non può parlare.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, non parlerò sulla mozione, ma sull'ordine dei lavori di oggi e dei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo evidenziare la necessità che sia fissata una conferenza dei capigruppo, che richiedo immediatamente, non soltanto per esaminare la proposta dell'onorevole Parisi, ma anche per stabilire l'ordine dei lavori che dobbiamo cercare di portare a termine prima della chiusura della sessione. Per questo motivo le chiedo di sospendere la seduta e di convocare immediatamente la Conferenza dei capigruppo, alla presenza del Presidente della Regione.

CUSIMANO. Ormai si convoca una Conferenza dei capigruppo ogni cinque minuti!

CAPITUMMINO. Per fissare l'ordine dei lavori, onorevole Cusimano.

PRESIDENTE. Onorevole Cusimano, non ha la parola. Onorevole Capitummino, la prego di continuare.

CAPITUMMINO. Anche perché, signor Presidente, su alcuni temi importanti manca in questo momento l'interlocutore principale, che è il Presidente della Regione; non è in Aula e non penso che altri Assessori possano decidere su competenze che riguardano il Presidente e l'intera Giunta di Governo. Ne faccio, quindi, una questione pregiudiziale. Nessun altro Assessore, secondo me, è nelle condizioni di formulare una risposta in nome e per conto del Presidente della Regione, che esprime il punto di vista dell'intera Giunta. Ecco perché, signor Presidente, volendo comunque dare un contributo all'ordine regolare dei lavori che dobbiamo cercare di portare a termine, nell'interesse di tutti e soprattutto nell'interesse della legge che vogliamo approvare (quella relativa al contratto

dei regionali) mi permetto, ancora una volta, con queste motivazioni, di insistere nella richiesta di convocazione della Conferenza dei capigruppo, alla presenza del Presidente Nicolosi.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo, ovviamente, sull'ordine dei lavori. Non credo che la proposta dell'onorevole Capitummino abbia un minimo di credibilità per essere accettata: è la settima o l'ottava volta che la Conferenza dei capigruppo viene convocata nel giro di una settimana per decidere ordini dei lavori che vengono puntualmente disattesi.

Ho fatto già rilevare la scorsa settimana, durante l'ultima seduta, che questo è un modo di procedere che travolge qualsiasi regola, qualsiasi certezza, anche quelle piccole certezze che via via erano state acquisite. Travolge, quindi, quelle che sono regole di garanzia per tutti in questa Assemblea.

Per quanto riguarda poi la prosecuzione dei lavori; signor Presidente, onorevoli colleghi, rendo noto che ho scritto al Presidente dell'Assemblea sottponendo un problema di natura regolamentare e di prassi parlamentare.

È a tutti noto che si sta svolgendo il congresso nazionale di Democrazia proletaria, partito a cui appartengo. È nella prassi costante e rispettata, parlamentare e istituzionale, che, in coincidenza con lo svolgimento di congressi nazionali di partiti rappresentati in Assemblea, i lavori vengano sospesi. Questa è una regola seguita costantemente presso questa Assemblea e generalmente rispettata in tutte le Istituzioni. Sia la Camera che il Senato hanno, infatti, interrotto i lavori; per restare vicini, il consiglio provinciale di Palermo ha interrotto i lavori per consentire al nostro rappresentante la partecipazione al congresso di Democrazia proletaria. Avevo sollevato questo problema durante la Conferenza dei capigruppo, ma non ho insistito per far rispettare la suddetta prassi, facendomi carico, con senso di responsabilità, della problematica relativa all'approvazione del contratto dei regionali. Soltanto per questo motivo, cioè per consentire che il disegno di legge che recepisce il contratto dei regionali venisse approvato. Tuttavia, ritornando a fare riferimento alla lettere che ho scritto all'onorevole Presidente, ritengo di dover sottoporre alla Presi-

denza dell'Assemblea la necessità che la prassi venga rispettata e che mi venga consentito di partecipare al Congresso nazionale; si tratta di prevedere una chiusura dei lavori che, facendo salva la approvazione del contratto dei regionali, consenta nello stesso tempo di fare salva un'altra esigenza del tutto legittima e sempre rispettata dall'Assemblea stessa.

CUSIMANO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola perché sono stati sollevati alcuni problemi. Il primo attiene ad una mozione presentata dal Partito comunista che esprime censura nei confronti del Presidente della Regione. Il secondo problema è costituito dalla richiesta di una sospensione per organizzare non so quali lavori di questa Aula. La settimana scorsa si saranno succedute una decina di Conferenze dei capigruppo soltanto per disattendere mezz'ora dopo quello che si era stabilito. Ritengo, quindi, che la Conferenza dei capigruppo non abbia più alcuna credibilità e non intendo più partecipare a riunioni della Conferenza dei capigruppo sino a quando le stesse non diventino una cosa seria, nel senso che gli impegni ivi assunti vengano onorati. Continuare a riunire la Conferenza con la riserva mentale di alcuni gruppi politici, soprattutto di maggioranza, di disattendere gli impegni assunti dopo dieci minuti....

PICCIONE. Questo non è vero!

CUSIMANO. Come è accaduto la settimana scorsa? Vi porto una prova di quello che dico. La settimana scorsa poteva essere completata la legge sui dipendenti regionali; il Governo e la maggioranza avevano però l'interesse a rinviare a questa settimana i lavori, o meglio avevano una serie di riserve mentali circa l'approvazione di non so quali leggi — non mi interessa saperlo. Sono venuti in Aula e con un colpo di mano hanno rinviato i lavori alla prossima settimana. A quest'ora la legge sui regionali sarebbe stata approvata. Fatta questa premessa, signor Presidente, poiché c'è una richiesta dell'onorevole Parisi di discutere domattina la mozione presentata dal Partito comunista e poiché è stata presentata da parte del Gruppo

del Movimento sociale la mozione numero 52, che tratta un argomento similare, perché richiede una procedura di censura nei confronti di due assessori del Governo regionale, la prego di volere porre insieme in discussione la mozione del Gruppo comunista e la nostra.

PICCIONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, domando lumi alla Presidenza. Abbiamo all'ordine del giorno il recepimento per legge dell'ormai famoso contratto dei regionali. La presentazione di una mozione di censura interrompe, dunque, i lavori: non si può neanche continuare l'esame di un articolo della legge fino a quando non arrivi il Presidente, che, fra l'altro, è qui. La mozione di censura merita, comunque, di essere svolta immediatamente, domani mattina. Anche noi socialisti siamo presentatori di mozioni che saranno svolte a tempo debito. Non capisco perché la maggioranza proprio nel momento in cui si appresta ad approvare dei disegni di legge, debba essere in preda al sussulto delle opposizioni che chiedono per domani mattina (e perché non per sera, perché non subito?) che si discuta la loro bella mozione di censura che riguarda le nomine degli enti. Mi rimetto, quindi, alla Presidenza perché convochi, se è necessario, la Conferenza dei capigruppo, cosicché queste mozioni di censura siano discusse a tempo debito, secondo le decisioni che saranno prese dalla stessa Conferenza.

PRESIDENTE. Onorevole Piccione, poiché lei non ha partecipato alla prima parte dei lavori chiarisco che c'è stata soltanto una richiesta da parte dei proponenti della mozione di fissare la data di discussione. A tal fine si attendono le determinazioni del Governo.

LO GIUDICE DIEGO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE DIEGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda la mozione presentata dal Gruppo comunista...

PICCIONE. Lei non è tra i firmatari, onorevole Lo Giudice.

LO GIUDICE DIEGO. Io ne ho presentate altre, onorevole Piccione, non di censura. Ho presentato altre mozioni, signor Presidente, da moltissimo tempo, da circa diciotto mesi, e sino a questo momento non sono state discusse. Ritengo che questo non sia un metodo accettabile. Ho scritto una lettera al Presidente dell'Assemblea invitandolo, in una delle tante riunioni dei capigruppo, a cercare di indicare una data in cui le mozioni presentate dal gruppo del Partito socialista democratico italiano potessero essere discusse. Altrimenti, la funzione del deputato viene ad essere mortificata e svilita! Non ho avuto alcuna risposta dal Presidente dell'Assemblea e sconosco i motivi per cui non mi abbia risposto.

Ripeto, si tratta di un metodo che non ritengo possa essere ulteriormente seguito o, comunque, da noi accettato.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, le ricordo che, per quanto riguarda le mozioni da lei presentate, il Governo ha chiesto che la data di discussione venisse fissata dalla Conferenza dei capigruppo; pertanto, quando la Conferenza dei capigruppo determinerà la data di discussione delle mozioni, la Presidenza evidenzierà il problema da lei sollevato e solleciterà le sue mozioni.

Riprende la discussione per la determinazione della data di discussione di mozioni.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per lo svolgimento della mozione in oggetto il Governo ritiene che si debba rigorosamente applicare il Regolamento dell'Assemblea. Tra l'altro si tratta di una mozione che riguarda questioni comportamentali e profili di rilevante spessore politico, pertanto il Governo non soltanto è disponibile, ma ha tutto l'interesse a discutere appena possibile. Di conseguenza il Governo manifesta la sua piena disponibilità sia a desiderare la determinazione della data di dis-

cussione alla Conferenza dei capigruppo, sia a fissare la data ora stesso in Aula.

Non vorrei commettere una scorrettezza, o mancare di considerazione nei confronti della Presidenza, dicendo che siamo favorevoli a discutere la mozione nella prima seduta utile, quando riprenderanno i lavori immediatamente dopo la sospensione dell'attività dell'Assemblea per la consultazione elettorale.

Qualora, invece, il gruppo proponente e gli altri gruppi parlamentari ritenessero di dover fissare una data più precisa, allora la sede propria per decidere diventerebbe, evidentemente, quella della Conferenza dei capigruppo, perché è lì che la Presidenza dell'Assemblea potrà fornire indicazioni più particolareggiate sul calendario dei lavori dopo l'interruzione.

In quella sede il Governo sarebbe in grado di indicare la data in cui è disponibile a discutere la mozione stessa.

Mi rendo conto che, al di là dei diversi punti di vista e delle polemiche che ci possono essere sulla vicenda oggetto della mozione, influisce il clima — certamente non dei migliori — che si è instaurato, purtroppo, in questa coda di lavori dell'Assemblea, per motivazioni di ordine elettorale, relative anche a scelte che in prima persona il Presidente della Regione ha fatto. Vorrei a tal proposito evidenziare che il Presidente della Regione è anche un operatore politico, e non può cessare di esserlo in relazione alla funzione che ricopre.

PAOLONE. Non è così!

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Onorevole Paolone, avremo modo a Catania di incontrarci sul terreno che lei preferisce...

PAOLONE. Intanto ci incontriamo qui!

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Intendevo riferirmi al terreno del dibattito politico. Non ho mai giocato a rugby, questo è l'unico terreno sul quale certamente non la sfiderei!

PAOLONE. Lei è animato da voglia di protagonismo...

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Chiudo questa parentesi perché non vo-

glio aggiungere benzina ad una situazione che comprendo essere già molto incandescente...

CUSIMANO. Fa delle dichiarazioni poco simpatiche...

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Per dare intanto un contributo razionale alla soluzione del problema di cui ci stiamo in questo momento occupando, ribadisco che c'è tutta la disponibilità e anche l'interesse del Governo a trattare questa mozione o stabilendo la data fin da ora o demandandola alla Conferenza dei capigruppo se lei, signor Presidente, ritenesse che questa è la strada più giusta.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo stesso Presidente della Regione ha riconosciuto il carattere straordinario, politico e generale della mozione di cui ci stiamo occupando che contiene una proposta di censura del comportamento del Presidente in merito ad una annosa questione. Per questo mi permetto di dire all'onorevole Diego Lo Giudice, il quale pure per certi aspetti ha ragione quando pone la questione delle mozioni da lui presentate, che bisogna comprendere che c'è una differenza fra mozioni che pongono determinate questioni emozioni che pongono direttamente un problema politico fondamentale qual è quello del comportamento del Capo del Governo in relazione ad una questione che da anni è all'ordine del giorno della vita politica regionale. Ritengo, quindi, che per l'importanza politica e per l'urgenza dell'argomento la mozione numero 53 debba essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile, che non è però quella che verrà fissata dopo la parentesi elettorale, ma per noi — l'ho detto poco fa in assenza del Presidente della Regione — è la seduta di domani mattina, cioè la prima seduta dopo quella in corso. Vorrei che si ricordasse anche che l'articolo 153 del Regolamento interno così recita al secondo comma: «*Dopo la lettura, l'Assemblea, udito il Governo, il proponente e non più di due deputati, determina il giorno in cui dovrà essere discussa. Il tempo concesso agli oratori non supera i 10 minuti.*».

Di conseguenza, signor Presidente chiedo che in ogni caso si voti in Aula la data di discussione della mozione, cioè che l'Assemblea si pronunci sulla nostra proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, qual è il parere del Governo.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, sono nettamente contrario, perché l'intervento dell'onorevole Parisi ha evidenziato che c'è oggettivamente un carattere strumentale nella data che lui propone e nel modo in cui questa proposta viene portata avanti. Avevo creduto, sbagliandomi, che invece ci fosse un respiro politico, cioè una esigenza di verifica della quale lo stesso governo aveva manifestato il bisogno. Si tratta di una precisazione che cambia i termini della questione; mi permetto di proporre alla sua valutazione la opportunità di rinviare alla Conferenza dei capigruppo, che si potrebbe riunire anche subito, la decisione circa la data di discussione della mozione stessa. In caso contrario la procedura richiesta sarebbe in totale contraddizione con una prassi costantemente osservata dall'Assemblea.

PARISI. Le mozioni di questo genere si sono discusse sempre subito.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima ancora che ci inoltrassimo nel dibattito e prima che fosse presente in Aula il Presidente della Regione, avevo chiesto a nome del gruppo della Democrazia cristiana una sospensione dei lavori per riunire la Conferenza dei capigruppo. La Conferenza dei capigruppo, così come del resto prevede il Regolamento, ha come precipuo compito quello di realizzare il massimo di confronto possibile tra tutte le forze politiche, ai fini dell'organizzazione dei lavori. La Conferenza dei capigruppo potrebbe stabilire anche, se il caso, di fissare per domani mattina la data del dibattito sulla mozione, ovvero di ritornare in Aula e di affidare al voto dell'Assemblea la decisione ultima circa la data stessa.

Le chiedo, signor Presidente, al fine di garantire ad un Gruppo come il nostro, che chiede non lo scontro ma un confronto corretto e

democratico con gli altri Gruppi parlamentari, di potere espletare fino in fondo questo ruolo di sospendere la seduta e di convocare la Conferenza dei capigruppo, con l'obiettivo di affrontare tutti i temi che i colleghi hanno sottoposto all'attenzione del Governo. Tra l'altro bisogna tenere conto della richiesta di sospensione dei lavori dell'Aula proposta dall'onorevole Piro nel suo intervento. L'onorevole Piro, mi pare, ha chiesto di chiudere stasera i lavori per avere la possibilità di partecipare al Congresso nazionale del suo partito. Comunque, c'è l'esigenza di rivedere l'ordine dei lavori e, alla luce dello stesso, di valutare quando iscrivere all'ordine del giorno tutte le mozioni di censura e non, presentate sia dall'opposizione, sia dai deputati della maggioranza. Con questa motivazione, signor Presidente, le chiedo la sospensione della seduta e la convocazione urgente della Conferenza dei capiruppo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45 è ripresa alle ore 17,45)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Comunico che la mozione numero 53 e le altre sollecitate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere discusse nella prima seduta utile dopo la sospensione dei lavori per la campagna elettorale.

Invito, quindi, il deputato segretario a dare lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 54, «Predisposizione di interventi idonei a far giungere la Sicilia preparata all'appuntamento del Mercato unico europeo del 1992» degli onorevoli Cusimano ed altri.

GULIANA, segretario:

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che alla fine del 1992, con l'integrale attuazione dell'Atto unico, firmato dai dodici Paesi della Cee nel febbraio del 1986, l'Europa diventerà un mercato aperto di 322 milioni di consumatori, entro il quale potranno circolare liberamente merci, servizi, capitali e lavoro;

rilevato che la liberalizzazione dei mercati determinerà un confronto aperto fra le aree forti e quelle deboli della Comunità, con il pericolo di un'accentuazione degli squilibri socio-economici, in considerazione del fatto che ciascun Paese presenta notevoli differenze sia rispetto agli altri sia al suo interno;

rilevato che il nostro è il Paese della Cee dove i divari fra le regioni risultano più marcati: fra la Calabria e la Valle d'Aosta vi è una differenza di livello di vita di quasi quattro volte, mentre, nella graduatoria dalle 160 regioni della Cee, la Sicilia occupa il 145^o posto ed il meridione d'Italia presenta condizioni di benessere (rapporto occupazione-reddito) pari soltanto al 67 per cento della media comunitaria;

considerato che il mercato unico può agire da moltiplicatore del divario nord-sud e quindi della disparità di vita e di lavoro dei cittadini;

ritenuto che la modifica della legislazione nazionale e regionale contenente norme protezionistiche e ad indirizzo dirigistico, incompatibili con la realizzazione del mercato unico e la prevalenza del diritto comunitario sulla normativa nazionale e regionale, appare destinata a ridimensionare drasticamente gli interventi interni a favore del Mezzogiorno e le stesse potestà autonomistiche siciliane;

considerato che l'economia siciliana rischia di subire pesanti contraccolpi dalla realizzazione del mercato unico, tenuto conto anche della presenza nella Comunità di Paesi, quali la Spagna, il Portogallo e la Grecia (le cui produzioni agricole, identiche a quelle siciliane, sono favorite dai costi inferiori e da interventi promozionali), della forte concorrenza degli stessi Paesi in campo turistico e della marginalità geografica dell'Isola, aggravata dagli alti costi dei trasporti e dalla difficoltà dei collegamenti;

considerato che la Sicilia parte svantaggiata anche a causa della mancata funzionalità delle istituzioni, della perenne instabilità politica, dell'improvvisazione come sistema di gestione dell'economia, dell'inefficienza delle strutture pubbliche, della paralisi della macchina amministrativa, delle debolezze del tessuto produttivo, dei pesantissimi condizionamenti partitici e degli esasperanti vincoli burocratici sulla società e sull'economia, al cospetto delle altre regioni d'Europa che operano con sistemi moderni e liberistici e con strutture agili e manageriali;

rilevato che il disinteresse del Governo regionale nei riguardi di un problema di così grande rilevanza rischia di fare arrivare la Sicilia assolutamente impreparata all'appuntamento del 1992, con prevedibili, devastanti conseguenze sia sotto il profilo socio-economico sia sotto l'aspetto istituzionale;

ritenuto indispensabile ed urgente valutare l'incidenza che il mercato unico avrà sull'economia, sulle istituzioni e sulle strutture amministrative siciliane, predisporre gli strumenti adeguati per evitare la definitiva emarginazione dell'Isola ed utilizzare al meglio i vantaggi connessi con l'abbattimento delle frontiere fisiche, tecniche, fiscali e giuridiche;

impegna il Presidente della Regione

a riferire, in tempi brevi, all'Assemblea se e quali interventi il Governo della Regione intende adottare in vista del generale processo di riassetramento dell'economia europea, per fare giungere la Sicilia preparata all'appuntamento del 1992, utilizzare positivamente i vantaggi offerti dal mercato unico ed evitare che la libera concorrenza, al cospetto di un sistema arretrato e debole, finisca per trasformare l'Isola nel sud del Meridione o nel Nord del terzo mondo» (54).

CUSIMANO - TRICOLI - BONO -
CRISTALDI - PAOLONE - RAGNO -
VIRGA - XIUMÈ.

PRESIDENTE. Anche questa mozione sarà discussa nella prima seduta utile dopo la sospensione dei lavori per la consultazione elettorale.

Sull'ordine dei lavori.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissimamente, lei ha annunciato che la mozione presentata dai colleghi del Partito comunista e la nostra mozione che esprimeva censura nei confronti di due Assessori, saranno iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile. Non ha precisato però, o per lo meno io non l'ho sentito, se i lavori si chiuderanno questa sera così come ha suggerito la Confe-

renza dei capigruppo. Questa mi sembra sia l'indicazione emersa.

Sarebbe bene ufficializzare la decisione, in modo che tutti i colleghi possano fare i propri calcoli e stabilire cosa fare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei capigruppo oltre ad avere fissato la data di discussione delle mozioni, ha stabilito che, entro questa sera saranno chiusi i lavori per dare la possibilità all'onorevole Piro di partecipare al Congresso del suo Partito secondo una prassi parlamentare sempre osservata.

Votazione di richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Si passa al quarto punto dell'ordine del giorno: Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge: «Provvedimenti urgenti a sostegno delle cooperative agricole» (numero 508).

Pongo in votazione la richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge numero 508.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Svolgimento di interrogazioni della rubrica «lavoro».

PRESIDENTE. Si passa al quinto punto dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno di interrogazioni della rubrica «Lavoro».

Si procede allo svolgimento della interrogazione numero 502, «Interventi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale motivati dalla mancata corresponsione da parte dell'Istituto, per carenze di personale, delle indennità di disoccupazione agli aventi diritto», degli onorevoli Gulino ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, segretario:

«Al Presidente della Regione, premesso che:

— decine di migliaia di lavoratori agricoli stanno vivendo momenti di grande difficoltà poiché da parte dell'Inps di Catania non viene corrisposta l'indennità di disoccupazione;

— l'Inps non è in grado di corrispondere tale indennità agli aventi diritto per mancanza di personale; per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso l'Inps per l'immediato pagamento dell'indennità di disoccupazione a tutti gli aventi diritto, al fine di evitare disordini e disagi» (502).

GULINO - DAMIGELLA - D'URSO - LAUDANI.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

LEANZA VINCENZO, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, rendo i seguenti chiarimenti.

Da notizie fornite dall'Inps, risulta che l'indennità di disoccupazione agricola viene pagata dalle sedi dell'Istituto in un determinato periodo dell'anno, in quanto il pagamento è collegato alla presentazione delle relative domande che per legge vengono inoltrate entro una scadenza fissa. Si tratta ovviamente della indennità riferita all'anno precedente, come previsto dalle disposizioni di legge.

La sede di Catania, che ha ricevuto nell'anno 1987 circa sessantamila domande sulla particolare materia secondo le rilevazioni effettuate dall'Inps, risulta aver liquidato entro il 31 dicembre 1987 un numero di domande pari a quelle pervenute.

La durata ed il termine delle operazioni di cui si tratta vengono concordate con le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e con gli enti di patronato. Le operazioni di liquidazione ed il pagamento ai lavoratori agricoli vengono realizzate mediante procedure automatizzate che vengono attivate entro un periodo di tempo preciso e successivamente disattivate. La sede regionale dell'Inps assicura che tutte le operazioni in questione erano state portate a termine dalla sede di Catania alla data del 31 ottobre 1987.

Rimangono da trattare per l'anno 1986, come del resto per qualche anno precedente, tutte quelle domande che presentano aspetti particolari o che, avendo formato oggetto di contenzioso, richiedono un particolare riesame individuale. Assicuro, comunque, gli onorevoli interroganti che ho svolto nella sede regionale

dell'Inps una specifica azione di sollecitazione tendente ad affrettare gli adempimenti di legge di loro competenza per il 1988. Mi riservo di seguire attentamente l'evolversi della situazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto della risposta e mi auguro che quest'anno non si verifichino le inadempienze dell'anno scorso. Invito pertanto l'Assessore per il lavoro a seguire con grande attenzione il problema, facendo sì che l'Inps possa erogare il sussidio entro il mese di luglio del 1988.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 561, «Provvedimenti per facilitare ai marittimi la iscrizione ai corsi di riqualificazione ed aggiornamento professionale di cui alla convenzione STCW di Londra del 1978», dell'onorevole Piro.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, *segretario*:

«All'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:

— con legge 21 novembre 1985, numero 739, il nostro Paese ha aderito alla convenzione STCW del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978;

— tale convenzione mira a garantire un minimo *standard* di professionalità ai naviganti per garantire maggiore sicurezza alla navigazione;

— la convenzione STCW concede cinque anni per adeguarsi a queste norme;

— le compagnie di navigazione italiane in molti casi minacciano di licenziamento il personale che non partecipi ai corsi obbligatori prescritti;

— tali corsi, nel vuoto di iniziative del Governo nazionale e regionale, sono gestiti da strutture private che richiedono ai marittimi quote di iscrizione che oscillano per ogni sin-

golo corso da uno a tre milioni di lire; per sapere se non ritengano opportuno prendere provvedimenti al fine di organizzare, sollecitando anche l'intervento dei Ministeri competenti, corsi gratuiti o perlomeno per imporre che i costi dei suddetti corsi siano suddivisi tra le amministrazioni pubbliche e le società di navigazione mantenendo la gratuità dei costi per il personale marittimo» (561).

PIRO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

LEANZA VINCENZO, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 295 del 16 dicembre 1985 è stata pubblicata la legge 21 novembre 1985 numero 739, che regolamenta la adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 è nota come convenzione IMO-STCW 78.

Tale convenzione, di fatto, regolamenta il livello professionale internazionale dei navigatori che, quindi, sono tenuti a frequentare corsi di formazione e addestramento per ottenere le prescritte certificazioni. Sono esclusi dalla convenzione i marittimi imbarcati in navi da guerra, pescherecci, pansili da diporto, barche di legno di costruzione primitiva, anche se c'è l'impegno dei contraenti perché tutto il personale navigante sia in futuro in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione per quanto sia «ragionevole e fattibile».

La convenzione concede 5 anni di tempo alle «amministrazioni» di ogni Paese perché il predetto personale si metta in regola con quanto previsto dalla stessa. I cinque anni scadranno nel dicembre 1990.

L'articolo 1 della convenzione stabilisce che i contraenti (per contraente si intende lo Stato) si impegnano a promulgare leggi, decreti, ordinanze e regolamenti e ad intraprendere tutti gli altri passi che saranno necessari per dare pieno e completo vigore alla convenzione, in modo da assicurare che, dal punto di vista della sicurezza della vita e della proprietà in mare e della protezione dell'ambiente marino, i ma-

rittimi imbarcati siano qualificati e siano idonei per i loro compiti.

L'articolo 2 puntualizza che per «amministrazione» si intende il Governo dello Stato e per «certificato» un documento valido emesso da o con l'autorizzazione dell'amministrazione o riconosciuto dall'amministrazione.

L'impatto delle disposizioni previste dalla convenzione in materia di addestramento, qualificazione, esami per il rilascio delle certificazioni non poteva non risentire del sistema organizzativo del nostro Stato in materia di formazione professionale. Incertezze affiorano circa i soggetti giuridici interessati alla formazione del personale marittimo. Certamente l'organo al quale è demandata la competenza per il rilascio delle certificazioni è il Ministero della marina mercantile, al quale compete la emanazione delle disposizioni per il finanziamento ed il coordinamento delle attività che, come è ovvio, non impegnano soltanto il suddetto Ministero, ma anche il Ministero della pubblica istruzione per l'adeguamento dei contenuti didattici degli istituti tecnici nautici, le regioni, le organizzazioni imprenditoriali e professionali.

Il Ministero della marina mercantile, tuttavia, solo nel febbraio 1987 con il decreto ministeriale numero 41 e successivamente, in maggio, con il decreto ministeriale numero 113, ha varato i primi corsi di formazione professionale. L'esigenza di avviare ai corsi di formazione e addestramento, previsti dalla convenzione, sia i giovani diplomati in cerca di prima occupazione, sia coloro che navigano o hanno navigato e devono conseguire le certificazioni prescritte, in questo contesto, è molto avvertita ed è anche sentita la necessità di una più adeguata formazione dei giovani che frequentano gli istituti tecnici nautici.

Sono pertanto sorte in diverse regioni — Liguria, Sardegna, Puglia e Sicilia — specifiche iniziative di formazione che consentono ai giovani di acquisire alcune certificazioni riconosciute dal Ministero della Marina mercantile. In Sicilia nell'anno 1987 l'Istituto tecnico nautico «Gioeni-Trabia» di Palermo ha realizzato un progetto di formazione professionale per 20 allievi con lo scopo di dare professionalità e competenza ai futuri ufficiali della marina mercantile in rispondenza di quanto previsto dalla convenzione IMO-STCW del 1978 sugli *standards* minimi di addestramento professionale fornendo, nel contempo, nuove opportunità formati-

ve agli stessi studenti che frequentano le rispettive classi in indirizzo.

Le iniziative svolte si sono proposte anche l'obiettivo di dare professionalità e competenza in risposta al rapido progredire della scienza e della tecnologia nel campo dei trasporti marittimi, ove è sempre più diffuso l'impiego dell'elettronica, della telematica e della automazione. Le iniziative si propongono altresì l'obiettivo di incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e di facilitarne il rientro per coloro che sono disoccupati da lungo tempo.

I corsi si sono tenuti nei locali dell'istituto Gioeni-Trabia con l'utilizzo di attrezzature dichiarate idonee dal Ministero della marina mercantile, un rappresentante del quale ha partecipato, come componente, agli esami finali; gli allievi riconosciuti idonei hanno, pertanto, conseguito il certificato di cui alla convenzione.

I corsi sono stati programmati per 10 aspiranti al comando di navi mercantili e per dieci aspiranti alla direzione di macchine. Essi sono stati articolati in sei moduli comuni ai due gruppi di allievi sui seguenti argomenti: antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, inglese tecnico, familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi petroliere, familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, corso antincendio avanzato.

Ciascuno dei due gruppi ha poi frequentato tre moduli specifici e precisamente: osservatore radar, manovra navale, meteorologia ed oceanografia per il gruppo degli aspiranti al comando di navi mercantili; automazione navale, protezione dell'ambiente marino, manutenzione di macchinari ausiliari per gli aspiranti alla direzione di macchine. Le esercitazioni pratiche si sono svolte, in particolare, a bordo di una nave.

Le iniziative si sono svolte con il concorso del Fondo Sociale Europeo, su progetto dello Istituto autorizzato per l'inoltro dall'Assessorato del lavoro e con il finanziamento per la quota residua (45%) da parte dell'Assessorato della pubblica istruzione della Regione. Per l'anno 1988, oltre alla ripetizione delle attività sopradette e già autorizzate dall'Assessorato del lavoro per l'inoltro al Fondo Sociale europeo dal quale si è in attesa di conoscere le decisioni, sono state autorizzate le iniziative programmate dall'Associazione provinciale capitani e direttori di macchine «Grimaldi» di Messina. Le

iniziativa previste riguardano: Padrone marittimo di seconda classe addetto al traffico, meccanico navale di seconda classe, fuochista autorizzato. Non c'è dubbio che le iniziative del Ministero della Marina Mercantile e delle Regioni costituiscono una risposta parziale e limitata al problema che favorisce il sorgere di iniziative gestite da privati che richiedono ai partecipanti quote ingenti. Premesso che una più adeguata risposta al problema non può essere data dalla Regione attraverso il ricorso alla legge regionale numero 24 del 6 marzo 1976, in ragione dei limiti posti dalla legge stessa (tra gli enti che operano nella Regione con i fondi della legge 24 del 1976 non ci sono organismi dotati di attrezzature idonee per lo svolgimento dei corsi *de quo*), rimangono due sole vie percorribili.

Una sarebbe costituita dalla emanazione di una legge specifica tenendo conto degli alti costi che simili attività comportano. L'altra potrebbe essere rappresentata dal ricorso o dalle opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo o da leggi nazionali. È questa la via che l'Assessorato intende percorrere negli anni che ci separano dalla scadenza dei termini previsti dalla convenzione.

È necessario tuttavia tenere ben presente che la estensione delle esperienze già fatte ad altri organismi incontra un limite nella lentezza e nelle insufficienti modalità nell'erogazione dei fondi. Motivi questi che in passato hanno scoraggiato gli organismi dall'attivare iniziative con contributi comunitari o nazionali. Per ovviare agli inconvenienti che limitano l'utilizzo delle risorse comunitarie, altre regioni hanno costituito appositi fondi di rotazione con i quali gli enti promotori sono state anticipate, almeno in parte, le somme occorrenti per lo svolgimento delle iniziative.

Un criterio analogo a quello previsto in altre regioni, che consentirebbe fra l'altro un più completo e razionale utilizzo delle risorse comunitarie, è contenuto nel disegno di legge sulla formazione professionale, giacente presso la sesta Commissione legislativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro, ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro soddisfatto della risposta puntuale fornita dall'Assessore. Rilevo però che l'ultima

parte della risposta contiene una nota dubitativa, che a mio avviso, invece dovrebbe essere risolta in senso positivo. Onorevole Assessore, lei stesso ha indicato alcune possibili strade da percorrere per dare soddisfazione a questa esigenza, tenendo conto di due fatti; il primo è che la scadenza del '90 non è poi più tanto lontana; il secondo è che oltre a formare giovani che devono avviarsi a questa professione, acquisendo adeguata professionalità, è necessario anche riqualificare il personale che attualmente è imbarcato. Questo personale per la salvaguardia del proprio posto di lavoro è oggi costretto a sobbarcarsi spese ingenti, nell'ordine di alcuni milioni, per potere frequentare i corsi gestiti da privati. Quindi, in questo senso, le rivolgo un invito pressante affinché appunto quelle strade che lei stesso ha indicato vengano percorse subito e già da quest'anno si possano mettere in atto i corsi di riqualificazione del personale già imbarcato.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 798, «Salvaguardia dei livelli occupazionali alla «Pirelli Spa» di Villafranca Tirrena (Messina)», degli onorevoli Galipò e Graziano.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, segretario:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ed all'Assessore per l'industria:

premesso che la «Pirelli Spa» ha recentemente dato notizia dell'intenzione di ridurre la forza lavoro degli stabilimenti del gruppo di circa 2.500 unità, sopprimendo le lavorazioni cosiddette "mature" cioè a scarso valore aggiunto e con alta incidenza di manodopera;

che il verificarsi di tale ipotesi porterebbe alla soppressione di circa 700 posti di lavoro nello stabilimento di Villafranca Tirrena nell'arco di due anni, rendendo assolutamente incerto, altresì, il futuro degli altri lavoratori in quanto tutte le lavorazioni effettuate nella sede di Villafranca sono classificate dalla Pirelli nella categoria "mature";

rilevato come tale evenienza costituirebbe l'ultimo e definitivo colpo alle precarie condizioni economiche della provincia di Messina ed in particolare della fascia che va da Villafranca

a Patti, realtà quest'ultima fortemente in crisi per la pesante situazione nella quale versano le poche esperienze industriali della zona, dal Cementificio di Villafranca, alla Moi-Moschella, alla Siciliana Pak, alla Mett, ai laterizi, alla Wagi;

considerata l'inesistenza di compatti alternativi in grado di assorbire fatti così significativi di insorgente disoccupazione, che non solo crea profondi disagi ai singoli lavoratori, alle loro famiglie, nel momento in cui vedono vanificarsi la loro fonte di reddito, e allinea la provincia di Messina al punto più basso del reddito pro-capite, ma soprattutto mortifica, in maniera definitiva, le già tenui speranze delle nuove generazioni di trovare nei luoghi di origine possibilità occupazionali senza dover ricorrere a sconvolgenti, traumatiche ed incerte esperienze migratorie verso mercati nazionali ed esteri anch'essi fortemente in crisi;

ritenuto che è urgente intervenire nei confronti della "Pirelli Spa" per impedire che la stessa si trasformi in una specie di "finanziaria", obbligandola a proporre soluzioni alternative alle linee di produzione che non ha convenienza a tenere in Sicilia, salvaguardando in tal modo l'attuale livello occupazionale e quello di prospettiva;

considerato che il volatilizzarsi di circa 1200 posti di lavoro per la crisi nelle industrie anzidette, priverebbe una così vasta zona della provincia messinese di una considerevole quota occupazionale proprio nel momento in cui il Governo della Regione è impegnato a produrre il massimo sforzo nel tentativo di dare un'accettabile risposta alle attese dei disoccupati siciliani che, se non affrontate in maniera adeguata, provocheranno ulteriori occasioni di degrado economico e morale per l'intera comunità isolana;

per conoscere se e quali provvedimenti, le signorie loro nelle rispettive qualità intendano assumere per impedire il verificarsi di quanto ipotizzato dalla "Pirelli Spa" che, pur avendo usufruito di tutte le agevolazioni concesse dallo Stato ai gruppi industriali per la ristrutturazione delle loro aziende e per la ricerca di nuovi settori produttivi, ritiene di dovere rispondere solo alle proprie esigenze commerciali dimenticando i doveri verso il Paese e verso il Sud in particolare» (798).

GALIPÒ - GRAZIANO.

RISICATO. Onorevole Presidente, chiedo l'abbinamento dell'interrogazione numero 798 con l'interrogazione numero 856, di cui sono presentatore unitamente ad altri colleghi, perché di analogo contenuto.

PRESIDENTE. Con l'assenso del Governo e non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione numero 856.

GIULIANA, *segretario*:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'industria, all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso:

a) che la "Pirelli Spa" il 2 febbraio 1988 ha presentato ai sindacati un piano di ristrutturazione degli stabilimenti ubicati in Italia, che prevede mediamente il taglio di circa un terzo dei posti di lavoro, di cui oltre 700 nel solo stabilimento di Villafranca Tirrena, che ne risulterebbe pertanto più che dimezzato;

b) che tale determinazione si pone in contrasto con gli impegni assunti col sindacato nel 1985, in sede nazionale, circa il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, e ciò malgrado il notevole incremento della produttività e le floride condizioni aziendali della società;

c) che particolarmente sconcertante appare poi l'intenzione di penalizzare in misura così elevata proprio lo stabilimento di Villafranca Tirrena (dove la produttività è fra le più alte), ponendo in essere un inaccettabile disimpegno nella nostra Regione, dove la piaga della disoccupazione è notevolmente accentuata, e specificamente nella provincia di Messina, in cui la disoccupazione è persino superiore alla media regionale;

per sapere quali iniziative intendano adottare, in tutte le sedi competenti, per difendere l'occupazione nello stabilimento Pirelli di Villafranca Tirrena» (856).

RISICATO - PARISI - COLAJANNI
- ALTAMORE - CONSIGLIO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

LEANZA VINCENZO, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, l'interrogazione dell'onorevole Galipò, come quella dell'onorevole Risicato, richiederebbe una trattazione più diffusa; tuttavia, credo che vadano riferiti alcuni elementi essenziali, salvo poi in prosieguo di tempo, tornare a riferire sull'argomento, allorquando alcune iniziative che sono state intraprese troveranno un loro svolgimento e, come tutti ci auguriamo, un qualche riscontro positivo.

La vicenda Pirelli di Villafranca Tirrena ha un'ulteriore recrudescenza oggi, ma ha avuto un precedente in una lunga vertenza del 1984, in seguito ad una iniziale determinazione della società che per l'attuazione di un piano di ristrutturazione aveva posto in cassa integrazione guadagni straordinaria circa 400 lavoratori, su 1200 unità in forza presso lo stabilimento a quella data. A suo tempo la vertenza condotta dal sindacato unitario F.U.L.C. in sede nazionale, nel quadro della lunga vertenza sugli assetti produttivi ed occupazionali delle fabbriche italiane del gruppo Pirelli, diede luogo ad intesa definita in sede ministeriale nel 1985, con l'impegno di riassorbire nel processo produttivo parte del personale sospeso e di utilizzare, per la restante parte, strumenti legislativi e contrattuali per attenuare alcune conseguenze negative sul piano occupazionale dall'avviato processo di ristrutturazione. Nel mese di febbraio del corrente anno le rappresentanze sindacali di categorie della provincia di Messina, in un incontro, che ha avuto luogo presso la sede dell'Amministrazione provinciale, hanno espresso viva preoccupazione per le ventilate nuove iniziative di ristrutturazione programmate dalla Pirelli, che venivano ad investire quasi tutti gli stabilimenti Pirelli in Italia e particolarmente quello siciliano. Tali iniziative avrebbero provocato, secondo i sindacati, gravi conseguenze sull'occupazione, senza che, peraltro, il processo di ristrutturazione programmato anche nello stabilimento di Sicilia, a seguito della diversificazione produttiva, potesse offrire alcuna garanzia non solo per il riassorbimento del personale sospeso, ma anche per la stabilità del restante personale in servizio. Contemporaneamente, il sindacato nazionale di categoria F.U.L.C. chiedeva un incontro al Governo regionale per rappresentare il punto di vista del sindacato nazionale in ordine alla ventilata, anche se non esplicitamente dichiarata, ipotesi di volontà di ristrutturazione del gruppo Pirelli in Italia.

Nel corso dell'incontro avuto con il sindacato il 14 febbraio 1988, nella sede dell'Assessorato dell'industria, le organizzazioni sindacali hanno rappresentato quanto aveva fatto conoscere la Pirelli e insieme hanno manifestato l'esigenza di condurre un'azione sinergica (sempre ciascuno ai propri livelli di competenza) in modo coordinato e di intesa con le regioni Piemonte, Toscana, Lazio e Sicilia e con i comuni in cui sono ubicate le sedi degli stabilimenti Pirelli. In occasione di questo incontro i rappresentanti del Governo regionale sono stati invitati a partecipare ad una riunione indetta dal sindacato, da tenersi negli stabilimenti Pirelli di Milano. In detto incontro, al quale ha partecipato il sottoscritto in rappresentanza del Governo, sono state rese note le scelte operate dalla Pirelli (anche se queste venivano annunziate come un progetto futuro e non immediato), tendenti a realizzare un piano di ristrutturazione e di investimenti per il quinquennio 1986-90 con una spesa di alcune centinaia di miliardi, diretta, però, a privilegiare processi di ristrutturazione ad elevata capacità produttiva e tecnologica, con riduzione complessiva della forza lavoro degli stabilimenti Pirelli intorno alle 2400 unità, di cui presumibilmente 700 in Sicilia. In occasione della riunione tenutasi a Milano il successivo 29 febbraio 1988, è stata raggiunta l'intesa di costituire un comitato di coordinamento delle iniziative da porre in essere, coinvolgendo le regioni interessate, gli enti locali e le altre realtà territoriali quali la provincia di Milano, investite da gravi problemi occupazionali conseguenti alla programmata ristrutturazione. È stata formulata la proposta di affidare le iniziative occorrenti all'Assessore per l'industria della Regione Sicilia, al fine di aprire un confronto unitario con le aziende ed un confronto qualificato con l'intervento dei Ministri dell'industria e del lavoro. In quella stessa occasione si convenne che il sindacato avrebbe chiesto un incontro alla Commissione «Industria» della Camera, alla quale avrebbero partecipato i rappresentanti delle regioni e i rappresentanti dei comuni. È proprio per realizzare tale iniziativa che sia l'Assessore per l'industria, che lo scrivente, subito dopo la formazione del nuovo Governo, hanno interessato i Ministri dell'industria e del lavoro per attivare una trattativa nazionale, onde approfondire i contenuti e le soluzioni idonee per evitare ulteriori gravissimi tagli alla occupazione in Sicilia. Il problema, a mio avviso, e salvo ulteriori approfondimenti, come ha giustamente ritenuto anche il sindacato, va portato avanti di concerto tra le regioni e il sindacato in una trattativa con il governo nazionale. Il problema, infatti, non riguarda solo e semplicemente la ristrutturazione di un gruppo che ha già proceduto ad una prima e ad una seconda ristrutturazione, ma attiene alla complessiva impostazione della società Pirelli che, probabilmente, vuole sempre meno essere società di produzione ed impresa e sempre più società finanziaria. Per quanto riguarda la Sicilia, al di là dei processi di ristrutturazione, allo stato, per quanto che ci è dato sapere, non ci sono garanzie di reinvestimenti, soprattutto in direzione di produzioni che abbiano capacità di tenuta sul mercato e che, quindi, assicurano occupazione stabile. Tuttavia non appena si attiverà la trattativa nazionale presso la Commissione «Industria» della Camera, presso il Ministero dell'industria ed il Ministero del lavoro, porteremo avanti le ragioni della Sicilia e dei lavoratori siciliani insieme con la linea del Governo regionale che è impegnato interamente anche attraverso il Presidente della Regione, in un'azione che sarà condotta di concerto con le altre regioni e con il sindacato. Nel portare avanti quest'iniziativa la Regione farà sentire tutta la propria incidenza, insieme al sindacato ed alle forze politiche, perché, investendo il problema uno dei colossi dell'industria, va fronteggiato con la partecipazione, il concorso e l'impegno di tutte le forze politiche oltre che di quelle sociali e sindacali.

PRESIDENTE. L'onorevole Galipò ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevole Assessore, anche a nome del collega Graziano, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, atteso che lo stesso Assessore per il lavoro ritiene che questo sia l'inizio di un dibattito più ampio e che quindi, la risposta data non sia esauriente del problema che avevamo posto con la nostra interrogazione. Pensiamo che sia pertinente una risposta anche da parte dell'Assessore per l'industria su questo argomento. È questo l'ultimo anello di una crisi sempre più grave della condizione industriale della nostra Isola e, in modo più specifico, della provincia di Messina. Con la crisi della Pirelli si consuma un ulteriore delitto nei confronti

della Regione siciliana e della provincia di Messina, da parte di un complesso che ha attinto a piene mani alle finanze della nostra realtà isolana e della nostra provincia. Credo che, ancor oggi, il comune di Villafranca paghi pesanti fardelli per l'industrializzazione e per la Pirelli e quindi, non è consentito ad un'impresa, ancorché privata, guardare solo al suo profitto di azienda senza tenere conto degli aspetti pubblici e sociali dei propri investimenti.

Con la ventilata ristrutturazione si mettono in crisi circa settecento posti di lavoro, diceva l'Assessore, ma non si tratta solo di questo. C'è anche il fenomeno dell'indotto che gravita attorno alla Pirelli; tutto ciò avviene mentre la Regione che si affanna per dare risposte occupazionali, nel mese di febbraio ha approvato, a tal fine, una legge per accelerare l'*iter* dei concorsi che porterà probabilmente meno posti di quanti si rischia di perdere con la crisi della Pirelli. C'è da fare, quindi, un ampio discorso: bisogna assumere una grande iniziativa politica, che non può essere solo quella dei comitati, se vogliamo dare un senso alla nostra politica isolana. Occorre chiedersi, una volta per tutte, qual è il ruolo delle partecipazioni statali in Sicilia, qual è soprattutto il ruolo della Gepi, che è sempre più latitante nell'indirizzo degli investimenti e dell'impegno per questa nostra realtà siciliana. Concludo, perché i tempi sono estremamente stretti, rinviando, onorevole Assessore per il lavoro, secondo l'impegno che lei ha assunto, una discussione più dettagliata di questo argomento ad altra occasione. Però, sin da questo momento affermo che non lasceremo passivamente consumarsi questo delitto contro l'economia della provincia di Messina e, più in generale, della Sicilia.

Giorno 11 maggio c'è l'assemblea dei dipendenti della Pirelli, c'è una mobilitazione alla quale il Governo deve certamente dare una risposta e per la quale deve assumere una chiara iniziativa a difesa del diritto al lavoro della nostra gente.

PRESIDENTE. L'onorevole Risicato ha coltò di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

RISICATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limito a prendere atto della natura interlocutoria della risposta fornita oggi dall'Assessore per il lavoro e ribadisco, a mia volta, la opportunità e la necessità che la questione sia

seguita direttamente anche dall'Assessore per l'industria al quale pure è stata indirizzata la mia interrogazione. Quindi, prego la Presidenza di considerare ancora in vita questa interrogazione per la parte demandata all'Assessore per l'industria. Non c'è dubbio che il Governo della Regione debba seguire, con particolare sollecitudine e attenzione, questa vertenza.

Non è ammissibile, e il Governo deve essere particolarmente fermo nel sostenere questa posizione, che una industria, qualunque essa sia, possa attingere a piene mani ai finanziamenti e ai contributi del popolo siciliano erogati attraverso la Regione senza assumere, contemporaneamente, degli impegni e degli obblighi che dovranno essere mantenuti anche nel momento in cui mutano le strategie finanziarie di fondo di quel determinato gruppo industriale. Infatti l'assurdo della situazione è che lo stabilimento di Villafranca Tirrena verrebbe ridimensionato e praticamente eliminato per delle considerazioni puramente finanziarie e non di mercato, nel momento in cui questo stabilimento produce con alta redditività un prodotto che viene ben piazzato sul mercato e in relazione al quale non esiste una crisi di mercato. Queste logiche possono valere solo là dove vigano, in maniera assoluta ed esclusiva, le regole di mercato non quando, come in questo caso, l'industria ha ottenuto cospicui finanziamenti da parte della Regione e cospicui aiuti finanziari anche da parte degli enti locali. Rinviamo, dunque, la trattazione dell'argomento attendendo gli sviluppi della situazione e le informazioni che il Governo tramite i due Assessorati dell'industria e del lavoro dovrà dare, almeno mi auguro, all'Assemblea.

PRESIDENTE. Le interrogazioni numero 798 degli onorevoli Galipò ed altri e numero 856 degli onorevoli Risicato ed altri restano in vita per la parte di competenza dell'Assessore per l'industria.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al sesto punto dell'ordine del giorno, che reca: Discussione di disegni di legge.

Avverto che i disegni di legge: «Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1984» (nu-

mero 374/A) e «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1977» (numero 386/A), rispettivamente iscritti ai numeri uno e due del sesto punto dell'ordine del giorno, restano accantonati.

Seguito della discussione del disegno di legge «Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale» (numero 415/A).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge «Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale» (numero 415/A), iscritto al numero tre.

Ricordo che la discussione del disegno di legge si era interrotta nella seduta antimeridiana di oggi, dopo l'approvazione dell'articolo 4.

Comunico che da parte degli onorevoli Cirstaldi ed altri è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

«Articolo 4 bis.

Il personale del ruolo amministrativo regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 29 ottobre 1984, numero 41, e quello della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso della qualifica di assistente ed equiparato, nonché del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica ricoperta e con almeno 15 anni di effettivo servizio nella qualifica, da conseguire entro il 31 dicembre 1988, sarà inquadrato anche in soprannumerario e a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data predetta nella qualifica di dirigente secondo le seguenti modalità:

a) con decorrenza dal 1° gennaio 1988, se in possesso di almeno anni 25 di effettivo servizio nella qualifica di provenienza o in qualifiche equiparate;

b) con decorrenza dal 1° luglio 1988, se in possesso di almeno anni 20 di effettivo servi-

zio nella qualifica di provenienza o in qualifiche equiparate;

c) con decorrenza dal 1° gennaio 1989, se in possesso di almeno anni 15 di effettivo servizio nella qualifica di provenienza o in qualifiche equiparate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità prevista al comma precedente sono considerati utili i servizi riconosciuti ai sensi dello articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1979, numero 114, dell'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 1982, numero 76, dell'articolo 68, primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, dello articolo 5, penultimo comma, della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53, nonché quelli prestati presso l'Amministrazione regionale in qualifica immediatamente inferiore valutati nella misura del 60 per cento.

Gli inquadramenti previsti dalla lettera c) avverranno secondo l'ordine di una graduatoria determinata con riferimento agli anni di servizio nella qualifica o in qualifiche equiparate o con l'attribuzione di un punto per ogni anno di effettivo servizio. Le frazioni di anno superiori a mesi 6 saranno considerati anno intero, mentre alle frazioni inferiori a 6 mesi sarà attribuito un coefficiente di valutazione pari a 0,10 per ogni mese di effettivo servizio. Le frazioni inferiori al mese si tralasciano».

Avverto che, per analogia va esaminato anche l'emendamento «articolo 11 quater», presentato dall'onorevole Lo Giudice Diego, di cui do' lettura:

«Articolo 11 quater.

Il personale regionale di cui ai ruoli previsti dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53, in possesso delle qualifiche di assistente ed equiparato, nonché del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica ricoperta e di un'anzianità di anni 20 da conseguire entro il 31 dicembre 1988, sarà inquadrato, anche in soprannumerario ed a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di dirigente amministrativo secondo le seguenti modalità:

a) con decorrenza dal 1° gennaio 1988, se in possesso di almeno 25 anni di effettivo ser-

vizio nella qualifica di provenienza o in qualifiche equiparate o di almeno anni 20 di effettivo servizio nella qualifica di provenienza o in qualifica equiparate, ove da atti certi, alla data del 31 dicembre 1987, risulti preposto ad uffici, servizi, sezioni od unità operative comunque denominati;

b) con decorrenza dal 1° luglio 1988, se in possesso di almeno 20 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza o in qualifiche equiparate.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente sono considerati utili i servizi riconosciuti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1979, numero 114, dell'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 1982, numero 76, dell'articolo 68, primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e dello articolo 5, penultimo comma, della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53, nonché quelli prestati presso l'Amministrazione regionale in qualifica immediatamente inferiore valutati nella misura del 60 per cento.

Ai dipendenti che effettueranno i passaggi di qualifica ai sensi del presente articolo, il servizio prestato nella qualifica di provenienza, valutato nella misura del 60 per cento, sarà considerato utile per i fini previsti dall'articolo 69 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, ed, in ogni caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per l'attribuzione della fascia superiore».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento a firma dei deputati del Movimento sociale italiano (inizialmente formulato attraverso commi aggiuntivi all'articolo quattro ed ora divenuto articolo quattro *bis*) si riallaccia alle cose dette in fase di discussione generale ed anche all'intervento di stamane, in fase di discussione dell'articolo uno, relativamente ad una situazione in cui viene a trovarsi una parte del personale, gli assistenti del ruolo amministrativo, che, a seguito di normative intercorse negli ultimi anni, non solo non hanno ricevuto, come altro personale, vantaggi dalle normative applicate, ma addirittura ne han-

no ricavato un danno. Con l'articolo aggiuntivo da noi proposto si intende restituire giustizia a questi dipendenti che — è bene che si sappia — costituiscono una grossa parte, dal punto di vista burocratico, del personale della Regione.

Si tratta di personale che in molte occasioni si trova «a dirigere» un particolare ufficio, assolvendo una funzione essenziale nella burocrazia regionale. È il personale richiamato alla tabella A della legge regionale 29 ottobre 1984 numero 21, ed è il personale di cui alla legge 27 dicembre 1985, numero 53. Dicevamo che è necessario restituire giustizia: abbiamo già, in altra occasione, specificato come si tratti di personale che si trova alle dipendenze della Regione in alcuni casi da 25 anni, in altri da 20 o da 15 anni. Abbiamo formulato il nostro articolo aggiuntivo in guisa che gli assistenti del ruolo amministrativo possano essere inquadrati nel ruolo di dirigenti con procedure e tempi differenziati. L'inquadramento deve avvenire con decorrenza 1° gennaio 1988, se questo personale si trova ad avere effettuato almeno 25 anni di servizio effettivo; a far data dal 1° luglio 1988 se ha venti anni di servizio. Infine, alla lettera c) del nostro articolo aggiuntivo prevediamo che il suddetto personale venga inquadrato nel ruolo di dirigente a decorrere dal 1° gennaio 1988, purché abbia effettuato o effettui entro il 31 dicembre 1988 quindici anni di servizio.

Regolamentiamo anche tutta la procedura relativa alle modalità del riconoscimento del servizio e in altra parte del nostro articolo aggiuntivo diciamo, specificatamente, che ai fini della determinazione dell'anzianità prevista dal comma precedente, siano considerati utili i servizi riconosciuti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1979, numero 114, dell'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 1982, numero 76, dell'articolo 68 primo comma della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53. Noi pensiamo che sia essenziale restituire giustizia perché, come già detto in altre occasioni, ci siamo trovati di fronte ad applicazioni di normative che pure hanno inquadrato altri assistenti nel ruolo di dirigenti. Abbiamo citato in più occasioni l'articolo 15 della legge 9 maggio 1986, numero 21, che ha consentito al personale proveniente da enti mutualistici, di equivalente competenza e titoli, di essere inquadrato tra i dirigenti del

personale. Riteniamo che l'Assemblea regionale siciliana, nonostante la Commissione di merito non abbia approvato l'emendamento, possa rendere giustizia a questo personale, rendendosi conto che poi, tra l'altro, anche dal punto di vista finanziario, l'approvazione di questo articolo aggiuntivo comporta un incremento di spesa di non oltre 400 milioni di lire.

Infatti è il caso di precisare in questa sede che una eventuale approvazione di questo articolo aggiuntivo, come noi auspiciamo, comporterà nella totalità un incremento di un venti per cento del personale dirigente, che in atto si aggira intorno alle 4.100 unità. Quindi non si tratta di migliaia di persone, come è stato detto, ma al massimo potrebbe trattarsi di ottocentoventi persone. Se invece dovesse essere accolto l'emendamento soltanto limitatamente a coloro che hanno venti anni di servizio, sarebbero soltanto 615 gli assistenti amministrativi da inquadrare nel ruolo di dirigenti. Se poi il provvedimento venisse limitato a coloro che hanno 25 anni di servizio, sarebbero soltanto 410.

Non è il caso di ritornare ad illustrare nei particolari questo emendamento, avendolo già fatto in altre occasioni. Riteniamo, però, anche per procedure e per meccanismi che si sono innescati nell'approvazione e nella discussione di questo contratto, che non soltanto si debba prendere atto che il personale cui si fa riferimento è stato danneggiato in passato, ma che non sia legittimo mantenere un evidente stato di ingiustizia che diventerebbe ancora più grave qualora non venisse accolto il nostro emendamento.

Siamo sicuri di poterci appellare alla sensibilità delle forze politiche, dal momento che un po' tutti ci rendiamo conto che in effetti si tratta di rendere giustizia a questo personale assicurando nel contempo l'efficienza del ruolo burocratico della Regione siciliana.

LO GIUDICE DIEGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE DIEGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi avevamo presentato numerosi emendamenti a questo disegno di legge. Alcuni sono stati dichiarati improponibili, in quanto come la Presidenza ha affermato sono stati presentati dopo la chiusura della discussione generale, altri restano in vita perché riferiti ad emendamenti presentati in tempo. Il

nostro proponimento non era — come qualcuno ha voluto insinuare — quello di remorare un contratto, che già di per sé sta per essere approvato con molto ritardo, bensì di migliorare il testo legislativo e, nello stesso tempo, di stimolare il Governo ad un diverso metodo di comportamento e ad una diversa predisposizione del lavoro che l'Assemblea è chiamata a svolgere nell'esame dei disegni di legge. Questo è il nostro intendimento e questa è la nostra volontà. Poiché, tuttavia, torno a dire, non vogliamo che al ritardo già accumulato negli anni precedenti si aggiunga altro ritardo e vogliamo far sì che le legittime aspettative dei lavoratori vengano al più presto soddisfatte con la votazione di questo disegno di legge, preannuncio che non soltanto il nostro emendamento ora in discussione, ma tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo, vengono ritirati al fine di consentire una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento e della dichiarazione dell'onorevole Lo Giudice.

Quindi rimane in vita solo l'emendamento aggiuntivo a firma dell'onorevole Cristaldi. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cristaldi, con il parere contrario della Commissione e del Governo.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Santacroce ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 4 bis.

Il personale del ruolo amministrativo regionale di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica ricoperta e abbia un'anzianità effettiva nella qualifica di appartenenza di almeno 5 anni, conseguirà anche in soprannumero e a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data predetta, il passaggio alla qualifica superiore».

Non essendo presenti in Aula i presentatori, l'emendamento si intende ritirato.

All'emendamento «articolo 4 bis» degli onorevoli Santacroce ed altri è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Lo Giudice Diego:

l'emendamento a firma degli onorevoli Santacroce ed altri è così modificato: la frase: «almeno 5 anni» è modificata in: «4 anni».

Onorevole Lo Giudice, conferma la sua intenzione di ritirare gli emendamenti a sua firma?

LO GIUDICE DIEGO. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi, Ragno ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 4 ter.

All'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, dopo le parole «dirigenze tecnico» sotto l'intestazione «ottava fascia» sono aggiunte le seguenti parole: «Assistente amministrativo ed equiparato con 20 anni di effettivo servizio nella qualifica»».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo aggiuntivo è stato presentato dai deputati del Movimento sociale in subordine, in un certo senso prevedendo la mancanza di volontà delle forze politiche, soprattutto della maggioranza, di approvare il nostro emendamento «articolo 4 bis», che dettava una organica disciplina per rendere giustizia al personale inquadrato nel ruolo amministrativo con la qualifica di assistente.

L'emendamento «articolo 4 ter», ora in discussione, tende senza retroattività a determinare il passaggio del personale inquadrato con qualifica di assistente nell'ottava fascia funzionale, regolamentata dall'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41. Tuttavia, anche per i contatti avuti fuori dall'Aula ho verificato che non c'è negli altri gruppi parlamentari la volontà politica di dare soluzione a questo problema. Pertanto, se insistessimo nel mantenere questo emendamento lo esporremmo a sicura bocciatura; di conseguenza, per evitare

che l'emendamento venga respinto, dichiaro, a nome dei deputati del Movimento sociale, di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5 e dell'allegata tabella «A».

GIULIANA, *segretario:*

«Articolo 5.

1. L'ammontare per classi ed aumenti periodici di stipendio in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e di aumento periodico maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La valutazione economica di cui sopra si effettua con riferimento al trattamento stipendiiale previsto dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai valori percentuali delle classi e scatti ivi previsti.

3. In assenza dell'intervento, entro il 30 giugno 1989, di una nuova disciplina in materia di retribuzione di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al primo comma verrà incrementata, a decorrere dallo scadere del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli aumenti periodici in conformità della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base dei valori tabellari ivi previsti. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da speciali disposizioni di legge.

4. Al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale assunto in servizio in forza di concorsi già banditi entro la data suindicata al quale si applica, in quanto compatibile, il trattamento previsto dalla presente legge, è attribuito il trattamento economico fondamentale di cui alla allegata tabella «A».

«TABELLA A

Livelli e qualifiche

1° livello	L. 3.800.000
2° »	» 4.460.000
3° »	» 5.000.000
4° »	» 5.650.000
5° »	» 6.640.000
6° »	» 7.500.000
7° »	» 8.700.000
8° »	» 12.000.000
Dirigente superiore	» 15.000.000
Direttore regionale	» 19.522.000
Segretario generale	» 21.444.000

L'indennità di contingenza è corrisposta nell'ammontare e con le modalità dell'indennità integrativa speciale in vigore per i dipendenti del comparto pubblico».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella «A».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Pongo in votazione l'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'indennità di produttività istituita con l'articolo 35 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni di cui alla tabella «O» annessa alla stessa legge, è determinata avendo riguardo altresì all'ammontare dell'indennità di contingenza.

2. La stessa identità è liquidata con riferimento alla retribuzione in godimento da parte di ciascun dipendente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'ammontare delle indennità previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale non ragguagliato al prezzo di beni o di servizi, con esclusione dell'indennità di trasferta, dell'indennità di produttività e dell'indennità prevista dall'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentato del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle 10 lire.

2. Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste con qualifica di assistente tecnico forestale e di agente tecnico forestale compete l'indennità prevista dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1984, numero 34, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, numero 69, e dall'articolo 2 del decreto legge 21 settembre 1987, numero 387, convertito, con modifiche, nella legge 20 novembre 1987, numero 472, e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le decorrenze previste dalle norme soprarichiamate per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.

3. Il secondo comma dell'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1986».

VIRLINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRLINZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio intervenire nel merito del secondo comma dell'articolo 7. Questo comma, in pratica, adegua il trattamento dell'indennità di pubblica sicurezza al personale del Corpo regionale delle foreste e fa riferimento ad una legge nazionale per la estensione. Questo problema lo abbiamo sollevato in Commissione, e lì

è stata fornita una risposta, però non da parte del Governo ma da alcuni commissari. Vorremo che il Governo, se è possibile, in questa sede ufficialmente fornisce lo stesso tipo di risposta.

Il problema brevemente è il seguente: il comma fa riferimento alla legge 20 marzo 1984, numero 34; tale legge, non fa riferimento soltanto al personale tecnico, ma anche al personale amministrativo che svolge attività di supporto; così recita, leggo testualmente:

«Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, indicato nell'articolo 3, 23° comma della legge 1° aprile 1981, numero 121, che svolga con carattere di prevalenza e continuità compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'amministrazione della Pubblica sicurezza compete, a decorrere dal primo gennaio 1984, una indennità mensile linda non pensionabile di importo pari al 50 per cento di quella fissata al punto 3/1», eccetera eccetera «Per il periodo primo gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al comma precedente — quindi fa sempre riferimento al personale amministrativo che svolge attività di supporto, pur non essendo inquadrato nel ruolo tecnico — viene...».

GRAZIANO. Non mi sembra che la norma riguardi anche il personale amministrativo.

VIRLINZI. La norma recita: *«che svolga con carattere di prevalenza e continuità compiti istituzionali o di supporto»*. Quindi compiti istituzionali o di supporto, perché all'articolo 2 precedentemente ha già individuato il personale che svolge compiti di Pubblica sicurezza nelle figure del: «dirigente, vice questore, questore», eccetera eccetera. In aggiunta a questo personale fa riferimento al personale di supporto. Dice l'onorevole Graziano che però non parla esplicitamente di personale amministrativo. Benissimo! Fa rinvio però ad una tabella di equiparazione, emanata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che attua la equiparazione del ruolo amministrativo con quello tecnico, laddove prevede che la qualifica di segretario corrisponde a quella di maresciallo ordinario, quella di segretario principale a maresciallo capo, quella di segretario capo a maresciallo maggiore. Allora il problema è il seguente: con questo articolo in pratica si creano i presupposti per uno stato di malessere all'interno della ca-

tegoria — anche se si può obiettare che non esiste il ruolo nella categoria — perché di fatto c'è una realtà per cui nello stesso posto lavorano, sia pure senza essere inquadrati nel ruolo, unità di personale amministrativo, distaccato con compiti di supporto. Questo significa creare i presupposti per una situazione di scontento all'interno dello stesso posto di lavoro, ed è interesse della pubblica Amministrazione prevenire tale eventualità. Si potrebbe addirittura sollevare un problema di incostituzionalità, perché ci sarebbe un trattamento differente a parità di mansioni svolte. Ora, stando così le cose, per non allungare i tempi, avevamo presentato in Commissione un emendamento per risolvere il problema, che poi abbiamo ritirato. Evidentemente non intendiamo riproporlo in Aula, però, chiediamo al Governo un impegno ufficiale a riconsiderare questa materia o in occasione della legge sulla forestazione o in occasione della stipula del prossimo contratto di lavoro tra Governo e sindacati, subito dopo l'approvazione di questo disegno di legge e dopo l'approvazione della legge quadro. Quindi, se c'è un impegno da parte del Governo per affrontare la materia e risolvere il problema creato con il secondo comma dell'articolo 7, che produrrà sicuramente l'effetto di una divisione perniciosa all'interno del personale dell'Azienda delle foreste tra chi è adibito a mansioni amministrative, pur non essendo considerato nel ruolo perché il ruolo non è stato creato, e chi, invece, è inquadrato nel ruolo tecnico. Ciò comporterebbe problemi per la stessa funzionalità della pubblica amministrazione.

Se c'è l'impegno del Governo potremmo anche superare le nostre riserve e perplessità sul secondo comma dell'articolo 7.

PETRALIA, Assessore alla Presidenza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRALIA, Assessore alla Presidenza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio assicurare l'onorevole Virlinzi che il problema sarà certamente esaminato nel prossimo contratto di lavoro 1988-90, così come abbiamo detto in Commissione.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 7.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 8.

1. Per esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale, in tema di svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o di attività che, per essere concluse, devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione regionale consultiva per il personale.

2. Per le turnazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, numero 268.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i compensi previsti dal citato articolo 13 al personale regionale che ha effettuato il servizio articolato in turni di lavoro per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1986 sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Nessuno chiede di parlare.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 9.

1. A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di trasferta per i dipendenti dell'Amministrazione regionale comandati in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio è stabilita, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi com-

preso il tempo occorrente per il viaggio, nelle seguenti misure:

a) Segretario generale, direttore regionale ed equiparato: lire 120.000;

b) dirigente superiore ed equiparato, dirigente ed equiparato: lire 100.000;

c) assistente ed equiparato, nonché qualificate equiparate per livello: lire 80.000;

d) altre qualifiche: lire 60.000.

2. Le misure suindicate sono comprensive della rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, avente decorrenza anteriore alla data indicata al primo comma

3. Ferme restando le altre disposizioni concernenti il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, i dipendenti inviati in missione possono chiedere, con opzione anche giornaliera e dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali, integrate con il nominativo del dipendente, il rimborso della spesa sostenuta per uno oppure due pasti per ogni giorno di missione. Il rimborso non può eccedere per ciascun pasto, l'importo di lire 30.000.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'importo suindicato è aumentato annualmente ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge regionale 29 ottobre 1985 numero 41, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le misure dell'indennità di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso.

6. Nel primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, l'espressione: "a dirigente" è sostituita con la seguente: "ad assistente"».

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 10.

1. All'articolo 81 della legge regionale 23 marzo 1971, numero 7, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

“Il personale suddetto può essere scelto nell'ambito di tutti i ruoli dell'amministrazione regionale”».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento aggiuntivo:

dopo il primo comma, aggiungere il secondo comma: «All'articolo 59 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, è aggiunto il seguente comma:

“Sono, altresì, inquadrati in soprannumero, con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria di merito, i dipendenti comunque ammessi a sostenere l'esame colloquio di cui all'articolo 63 della legge regionale 23 marzo 1971, numero 7, sempre che abbiano superato la suddetta prova e risultino utilmente collocati nella citata graduatoria di merito”».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 10.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 10 bis

Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21, dopo le parole “20 anni” aggiungere: “ovvero che sia-

no in possesso dell'abilitazione professionale richiesta all'atto della assunzione”».

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 11.

1. I servizi comunque resi dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, sono valutati, a domanda degli interessati, ai fini della progressione giuridica ed economica, nella misura del 100 per cento, se prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori alla qualifica posseduta alla data della domanda e nella misura del 60 per cento, se prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori.

2. Qualora i servizi suddetti siano stati già valutati o abbiano comunque influito sulla determinazione della posizione stipendiale in godimento, la valutazione sarà effettuata ai soli fini giuridici.

3. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

4. Per il personale dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 25 ottobre 1985, numero 39, o assunto tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei servizi di cui ai commi precedenti, ha effetto dalla data di inquadratura in ruolo, anche in soprannumero».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento all'articolo 11:

il quarto comma è così sostituito: «Al personale di cui alla legge regionale 41/1985 inqua-

drato nei ruoli organici regionali di cui alle tabelle allegate alla legge regionale 81/1985 viene riconosciuto, sia giuridicamente che economicamente, il servizio pre-ruolo reso presso l'Amministrazione regionale, a far data dalla originaria assunzione.

Il servizio, come sopra riconosciuto, è valutabile ai fini della applicazione degli articoli 1, sub a) e b), e 5 della legge regionale 21/1986. Il servizio pre-ruolo prestato nell'Amministrazione regionale in regime di utilizzazione va riconosciuto senza onere di riscatto».

Comunico altresì, che all'articolo 11 sono stati presentati dall'onorevole Lo Giudice Diego i seguenti emendamenti:

all'articolo 11, primo comma, dopo le parole: «altri Enti e amministrazioni pubbliche» aggiungere: «da cooperative in attuazione di progetti specifici»;

L'emendamento all'articolo 11 a firma dell'onorevole Cristaldi è così modificato: all'ultimo rigo sostituire la frase: «senza onere di riscatto» con la frase: «con oneri di riscatto e pagamento rateale mensili»;

all'articolo 11, ultimo comma, aggiungere dopo le parole: «data di inquadramento in ruolo anche in sposprannumero» le seguenti: in cui gli stessi hanno iniziato a prestare servizio in attuazione della legge numero 285/1977 e della legge regionale 37/1978, anche come soci cooperatori in attuazione di progetti specifici».

LO GIUDICE DIEGO. Signor Presidente, dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento sostitutivo proposto dal Gruppo del Movimento sociale si vuole rivedere, anche dal punto di vista concettuale la situazione normativa dei dipendenti di cui alla legge numero 39 del 1985. Si tratta del cosiddetto «personale giovanile» utilizzato in virtù di vari provvedimenti legislativi, la legge numero 285 del 1 giugno 1977, la legge regionale numero 37 del 18 agosto 1978 ed altre. Questo personale si trova a lavorare alle dipendenze

della Regione ormai da svariati anni, ma stranamente, per ritardi legislativi da parte dell'Assemblea regionale, non ha avuto la possibilità di essere inquadrato in ruolo a tempo debito. Allo stato attuale questo personale, che oggi si trova inquadrato in ruolo, viene danneggiato proprio dall'applicazione degli articoli 1, sub a) e b), e 5 della legge regionale numero 21 del 1986.

Con il nostro emendamento vogliamo rendere giustizia ai suddetti dipendenti. Infatti, posto che tale personale ha lavorato da anni alle dipendenze della Regione, perché allora non riconoscere anche il servizio in pre-ruolo effettuato, sotto il profilo del riconoscimento dell'anzianità? Proponiamo che questo servizio effettuato in pre-ruolo venga riconosciuto dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico. Anche perché, se questo servizio verrà riconosciuto dal punto di vista giuridico, sarà consentito ai dipendenti interessati appunto — come dicevo — di avvalersi dell'applicazione degli articoli 1, sub a) e b), e 5 della legge regionale numero 21 del 9 maggio 1986.

Già stamane citavo il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione il 30 aprile 1988, anche se porta stranamente — sono le cose oscure della Regione siciliana — la firma dell'allora Assessore alla Presidenza, onorevole Capitummino, e la data del 15 dicembre 1987. C'è davvero da chiedersi come sia possibile che nella Regione siciliana un bando firmato in data 15 dicembre 1987 venga pubblicato il 30 aprile 1988, proprio all'indomani di quanto verificatosi in Aula, anche a seguito della presa di posizione del Gruppo del Movimento sociale italiano. Non vogliamo dire che è una risposta di ritorsione. Ma certo è una strana coincidenza che questo si sia verificato. Noi pensiamo che, se l'emendamento viene approvato, legittimamente il personale regolamentato dalla legge regionale numero 39/85 potrà partecipare ai concorsi interni e soprattutto a quelli di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale numero 21 del 1986. Ciò potrà realizzarsi nel modo seguente: con riferimento alla lettera a) questi dipendenti potranno partecipare ai concorsi interni purché dimostrino di avere effettuato due anni di servizio e siano in possesso dei titoli necessari per partecipare al concorso. Invece, con riferimento alla lettera b), basterebbe prendere atto che questo personale ha prestato almeno cinque anni di servizio effettivo, per essere ammesso ai concorsi interni.

Nell'ultimo comma, tra l'altro, prevediamo che il servizio pre-ruolo effettuato venga riconosciuto senza alcun onere di riscatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare sull'emendamento a firma dell'onorevole Cristaldi? Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PETRALIA, *Assessore alla Presidenza*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 11, a firma dell'onorevole Cristaldi.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Spoto Puleo ed altri il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 11:

«I dipendenti in servizio della carriera direttiva dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale, i cui provvedimenti di inquadramento siano definiti o in corso di definizione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiamo un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a 20 anni, vengono collocati, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente superiore.

Detto personale sarà collocato nella nuova qualifica con l'anzianità economica e giuridica già posseduta o maturata nella qualifica di provenienza».

SPOTO PULEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOTO PULEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in discussione reca, oltre alla mia firma, quella degli onorevoli Galipò, Burtone, Grillo e Salvatore Leanza.

Abbiamo insistito fino a questo momento perché venisse preso in considerazione dall'Aula, perché ritenevamo che potesse in qualche modo completare il vecchio contratto.

Pensavamo, quindi che potesse trovare spazio in questa discussione e che in definitiva, con un breve approfondimento, potesse avere almeno un apprezzamento da parte dell'Aula. In considerazione però degli accordi politici intercorsi tra il Governo e i gruppi e, in particolare, a seguito delle dichiarazioni rese questa mattina dal capogruppo del mio partito il quale ha dichiarato, facendo esplicito riferimento alla problematica sollevata dall'emendamento, che essa dovrà essere affrontata nel disegno di legge già all'esame della competente Commissione — e che definendo le questioni insolute dall'attuale contratto, deve assicurare il conseguimento di uno stato di parità fra tutti i dipendenti di pari grado della Regione — per disciplina di partito e, per rispetto degli accordi presi dal capogruppo della Democrazia cristiana e dal Governo, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento «articolo 11 bis», dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

«Il comma a) dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21, è sostituito dal seguente: "Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1986, numero 21, sia in possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla qualifica superiore, e abbia un'anzianità effettiva nella qualifica di provenienza di almeno due anni, viene inquadrato nella qualifica immediatamente superiore"».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro che gli emendamenti presentati dai deputati del Movimento sociale siano stati effettivamente letti da tutti i deputati e che gli stessi siano stati attenti nel momento in cui lei ne ha dato lettura. Addirittura, mentre veniva letto un emendamento, mi sono sentito cortesemente chiedere dall'onorevole Capitummino: «che fa, lo ritira?».

Quindi, illustro l'emendamento con un certo timore reverenziale, quasi che una proposta, solo perché proviene dal Movimento sociale, non possa in alcuna maniera essere accolta. Il testo dell'emendamento erroneamente fa riferimento

al comma *a*), mentre dovrebbe essere la lettera *a*) dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1986 numero 21. Onorevoli colleghi, questa norma della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21, così recita: «*il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla qualifica superiore e abbia una anzianità effettiva nella qualifica di provenienza di almeno due anni, consegnerà il passaggio alla qualifica immediatamente superiore previo superamento di un esame colloquio*». Poi dice altre cose. Il nostro emendamento si limita a riprodurre la lettera *a*) dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21, sopprimendo soltanto le parole «*previo superamento di un esame colloquio*». Infatti, tutti noi sappiamo che nella pratica questo esame colloquio, non dico che sia un farsa, ma comunque è una presa d'atto del servizio che questo personale ha reso, per cui si chiede che lo stesso venga inquadrato senza la necessità di essere sottoposto al colloquio con una commissione giudicatrice. Pensiamo che questo non sconvolga l'assetto contrattuale e sarebbe veramente prevaricatorio se neanche emendamenti di questa portata dovessero essere accolti dall'Assemblea regionale.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LEANZA VINCENZO, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento «articolo 11 bis».

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che sono stati presentati dall'onorevole Lo Giudice Diego i seguenti emendamenti all'articolo 11:

all'articolo 11, primo comma, dopo le parole: «altri Enti e Amministrazioni pubbliche»

aggiungere: «da cooperative in attuazione di progetti specifici»;

all'articolo 11, ultimo comma, aggiungere dopo le parole: «data di inquadramento in ruolo anche in soprannumero» le seguenti: «in cui gli stessi hanno iniziato a prestare servizio in attuazione della legge numero 285/1977 e della legge regionale 37/1978, anche come soci cooperatori in attuazione di progetti specifici»;

l'emendamento degli onorevoli Cristaldi ed altri all'articolo 11 è così modificato: Alla frase: «anzianità effettiva» sostituire la frase: «anzianità giuridica o economica»;

l'emendamento aggiuntivo all'articolo 11 a firma degli onorevoli Spoto Puleo, Galipò ed altri è così modificato, al quarto rigo: Modificare: «20 anni» in: «12 anni»;

l'emendamento all'articolo 11 a firma dell'onorevole Cristaldi è così modificato: all'ultimo rigo sostituire la frase: «senza onere di riscatto» con la frase: «con oneri di riscatto e pagamento rateale mensile»;

«Articolo 11 bis/A

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale del ruolo amministrativo regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, con qualifica di operatore archivista od equiparato, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica ricoperta e con un'anzianità di effettivo servizio nella stessa qualifica di almeno 25 anni, può conseguire, anche in soprannumero ed a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla qualifica immediatamente superiore di assistente. Al personale inquadrato nella nuova qualifica ai sensi del precedente comma sono estesi i benefici previsti dall'articolo 80 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41»;

«Articolo 11 bis/B

Il personale del ruolo amministrativo regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso della qualifica di operatore archivista o equiparato, nonché del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica ricoperta e di almeno 15 anni di effettivo servi-

zio nella qualifica, può conseguire, anche in soprannumero ed a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data predetta, il passaggio alla qualifica di assistente se nell'ultimo decennio ha svolto mansioni superiori per almeno 5 anni consecutivi. Dette mansioni debbono essere documentate ed attestate.

Il servizio prestato nella qualifica di provenienza è valutato nella misura del 60 per cento ai fini del calcolo del periodo di tirocinio nella nuova qualifica, nonché per quanto previsto dall'articolo 80 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41»;

«Articolo 11 ter

Ai dipendenti regionali che abbiamo contratto, in servizio e per causa di servizio, un'invalidità ascrivibile dalla prima alla sesta categoria, l'anzianità di servizio, ad ogni effetto, viene maggiorata di 4 anni, ridotta ad anni 2 se l'invalidità è ascrivibile alla settima o all'ottava categoria.

Al personale di cui al comma precedente, in servizio o in quiescenza, per le cure richieste dallo stato di invalidità, viene concesso, una volta all'anno, un sussidio pari all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese di viaggio dal comune di residenza a quello della cura, secondo quanto previsto dagli articoli 36 e 37 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modificazioni».

Ricordo che l'onorevole Lo Giudice Diego ha dichiarato di ritirare gli emendamenti a propria firma, pertanto anche gli emendamenti presentati all'articolo 11 sono da considerare ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 11.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

GIULIANA, segretario:

«TITOLO II

*Trattamento di quiescenza
di previdenza e di assistenza*

Articolo 12.

1. Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi a carico del bilancio regionale alla data del 1°

dicembre 1985, è attribuito, a decorrere dalla stessa data, sulla pensione o assegno vitalizio spettante, un aumento pari allo 0,75 per cento dell'ammontare della classe media del livello iniziale dell'ultima qualifica posseduta o comunque corrispondente, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, per ogni anno di servizio utile e valutato ai fini della percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza.

2. Al personale di cui al primo comma, collocato a riposo con qualifica non inferiore a direttore regionale o equiparato, l'aumento è calcolato, ferma restando ogni altra modalità, sull'ammontare della classe media prevista dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, per la qualifica posseduta o comunque corrispondente.

3. Ai titolari di pensione indiretta o di reversibilità alla data del 1° dicembre 1985 sono attribuiti i benefici di cui al presente articolo con riferimento alla qualifica ed agli anni di servizio utile e valutato ai fini della percentuale del trattamento di quiescenza del dante causa».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 13.

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio dell'Amministrazione regionale, ivi compresi gli aumenti previsti dall'articolo 3, sono estesi di diritto, con la stessa decorrenza, ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, di qualifica ed anzianità eguale o corrispondente, che non ne abbiano già fruito a qualunque titolo, in misura proporzionale alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza. Per il personale con qualifiche di pensionamento corrispondenti a qualifiche riferite a più fasce funzionali, si ha riguardo al livello retributivo più elevato previsto per il personale in servizio.

2. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2 e l'articolo 84 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, sono abrogati.

3. Le somme eventualmente già erogate in applicazione dell'articolo 84 sopraindicato sono computate su quanto dovuto ai sensi del presente articolo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 14.

1. Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi alla data del primo novembre 1985, in sostituzione degli aumenti previsti dall'articolo 54 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21, sono attribuiti, a decorrere dal 1° dicembre 1985, i seguenti aumenti, avendo riguardo alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza:

a) se con qualifica di pensionamento inferiore a direttore regionale, l'ammontare di un aumento periodico calcolato sullo stipendio dell'ottava classe del livello più alto previsto per il personale in servizio di corrispondente qualifica;

b) se con qualifica di pensionamento non inferiore a direttore regionale o equiparato, l'aumento previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 15.

1. Per le cessazioni dal servizio dei dipendenti dell'Amministrazione regionale successive al 31 dicembre 1984, ai fini della determinazione della base pensionabile, nonché del trattamento di previdenza, l'ultimo stipendio integralmente spettante è maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

2. Le quote mensili di cui al comma precedente si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

3. Sulle quote aggiuntive di cui ai commi precedenti, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e la previdenza».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 16.

1. L'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

“Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale inquadrato ai sensi della presente legge il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2, e successive modifiche ed integrazioni.

Al personale statale già in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale a seguito di trasferimento alla Regione degli uffici statali ai sensi dell'articolo 2 nonché agli insegnanti statali comandati presso la Regione sici-

liana ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, e dell'articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1, cessato dal servizio per collocamento a riposo di ufficio o per decesso, con decorenza non anteriore al primo gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito un assegno mensile integrativo di quiescenza da corrispondere anche a favore dei superstiti aventi diritto, in relazione alla percentuale agli stessi spettante a titolo di pensione indiretta o di reversibilità, pari alla differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante ed il trattamento spettante al personale dell'Amministrazione regionale in quiescenza di corrispondente qualifica e pari anzianità in applicazione della legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle variazioni dei due trattamenti pensionistici”».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 17.

1. Con effetto dal primo luglio 1979, dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“I contributi di quiescenza e di previdenza a carico dell'Amministrazione regionale sono commisurati rispettivamente al 17,70 per cento ed al 2 per cento della retribuzione annua di cui ai commi precedenti. L'Amministrazione regionale, tuttavia, non provvede all'effettiva determinazione ed accantonamento delle somme corrispondenti ai suddetti contributi a carico della stessa, ritenendosi ad ogni effetto comprese le somme relative negli stanziamenti di bilancio per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'Amministrazione regionale”».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 18.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 3 maggio 1979, numero 73, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

“Al pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi si provvede mediante mandati diretti o ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse o ordinativi di pagamento ovvero, a richiesta del creditore, mediante accreditamento in conto corrente postale o bancario, ai sensi dell'articolo 15, lettera *b* e *c*, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47, e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati che si avvalgono del pagamento a mezzo di accreditamento in conto corrente, devono fare pervenire, entro il mese di gennaio di ciascun anno, alla direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza, certificato di esistenza in vita”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 19.

1. L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal primo gennaio 1985, è determinata altresì sulla base dell'ammontare dell'indennità di contingenza o di analoga indennità in godimento all'atto della cessazione dal servizio».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 20.

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita possono chiedere anticipazioni, che non potranno complessivamente superare il 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego alla data della richiesta, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e non coperti da interventi della pubblica amministrazione, o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

2. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dall'ammontare dell'indennità di buonuscita o, comunque, dal trattamento spettante per la cessazione del rapporto.

3. Tra i richiedenti dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione viene compilata una graduatoria annuale utilizzando, in quanto compatibili, i criteri previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, numero 73, e successive modifiche ed integrazioni, per la compilazione delle graduatorie per la cessione di stipendio e le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo.

4. Per l'erogazione dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione dovrà essere prodotta la documentazione dimostrativa dell'acquisto».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 21.

1. Per i dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare in ruolo, anche in soprannumero, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, numero 39, i servizi prestati presso l'Amministrazione regionale anteriormente alla data di decorrenza della collocazione in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l'interessato, ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza.

2. In ogni altro caso, i servizi prestati dallo stesso personale alle dipendenze dell'Amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni sono valutati ai fini di quiescenza e di previdenza in conformità dell'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 1982, numero 76, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Amministrazione regionale provvede direttamente al recupero, in conformità alle disposizioni vigenti, delle somme dovute da altri enti od amministrazioni in relazione ai servizi riconosciuti presso l'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 22.

1. All'articolo 15 della legge regionale 3 maggio 1979, numero 73, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

— nel primo comma l'espressione: «o dei loro familiari» è sostituita con la seguente: «o dei relativi familiari a carico»;

— il quarto comma è così sostituito:

«Il programma assistenziale, tra l'altro, deve prevedere:

1) educazione, istruzione e ricovero degli orfani di dipendenti, in particolari condizioni di bisogno;

2) conferimento di borse di studio ai figli a carico dei dipendenti in servizio o in quiescenza e di titolari di pensioni e di assegni vitalizi, che intendono frequentare scuole medie superiori o corsi universitari e di studi superiori o di perfezionamento. I relativi bandi saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione;

3) assegni di natalità, nuzialità e lutto;

4) attività culturali e ricreative, anche sotto forma di convenzioni e contributi per agevolare la partecipazione del personale ad attività espletate da altri enti od associazioni;

5) contributi a cooperative di consumo tra i dipendenti in servizio o in quiescenza per le spese di impianto e di gestione di spacci di vendita. Alle predette cooperative l'Amministrazione regionale può concedere in uso gratuito i locali necessari;

6) sussidi a circoli ricreativi per i dipendenti della Regione in servizio o a riposo, per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative e per prestazione di servizi sociali. Per consentire lo svolgimento delle suddette attività ricreative può essere autorizzato l'uso di locali demaniali, con un canone di locazione ridotto al decimo del normale canone locativo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

GIULIANA, segretario:

«TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 23.

1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare, anche in soprannumero, nei ruoli di cui all'articolo 1, in servizio presso l'Amministrazione regionale alla

data di entrata in vigore della presenta legge, che non abbiano già diritto alla relativa fruizione, sono estesi, con effetto dalla data di attribuzione del trattamento economico di ruolo, i benefici previsti dall'articolo 75 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 24.

1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare, anche in soprannumero, nei ruoli di cui all'articolo 1, in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno fruito dei benefici previsti dall'articolo 80 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono estesi, con effetto dalla data di inquadramento in ruolo, i benefici previsti dal citato articolo 80, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge e del maturarsi del periodo di tirocinio».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 24 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Spoto Puleo e Palillo:

dopo il primo comma aggiungere il seguente: «Ai medesimi dipendenti sono, altresì, estesi i benefici previsti dall'articolo 56 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41»;

— dall'onorevole Lo Giudice Diego:

all'emendamento all'articolo 24 a firma dell'onorevole Spoto Puleo è aggiunto il seguente comma: «Comunque i benefici di cui all'articolo 56 della legge regionale 41/1985 sono estesi a tutti i dipendenti a qualsiasi ruolo appartenenti dell'Amministrazione regionale».

SPOTO PULEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOTO PULEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, anche a nome dell'onorevole Palillo, di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Ricordo che l'onorevole Lo Giudice Diego ha dichiarato di ritirare tutti gli emendamenti presentati; pertanto anche l'emendamento testé letto è da considerare ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 24.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 25.

1. Il personale dell'Amministrazione regionale che, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, era in possesso della qualifica di operaio, fruendo del secondo livello retributivo previsto dall'articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 1980, numero 145, nonché il personale del ruolo ad esaurimento istituito con la legge regionale 25 aprile 1969, numero 10, e soppresso con l'articolo 53 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, è collocato, con le modalità e le decorrenze previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, nel secondo livello e nella seconda fascia funzionale, con la qualifica di operaio qualificato.

2. Al personale suindicato che, alla data del primo novembre 1985, godeva di un trattamento superiore a quello derivante dalla applicazione della disposizione del primo comma, sarà attribuito, con effetto dalla stessa data, nell'ambito del secondo livello, la posizione stipendiale immediatamente superiore a quella in godimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti il personale operaio inquadrato o da inquadrare ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, numero 39, in qualifiche inferiori

rispetto alle qualifiche di rispettiva assunzione, è collocato, con le modalità e le decorrenze previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, nella qualifica equivalente a quella di assunzione e nella corrispondente fascia funzionale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 26.

1. Il termine massimo di utilizzazione di cui all'articolo 65 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, con effetto dal 31 ottobre 1987, fino alla scadenza del terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge di ristrutturazione dei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale e comunque non oltre la data del 30 giugno 1989.

2. All'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "tre anni" sono sostituite con le seguenti: "sei anni".

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 27.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1971, numero 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

"Quando delibera su questioni riguardanti il personale, il Consiglio è integrato da cinque componenti della stessa Amministrazione, desi-

gnati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, all'inizio di ogni biennio”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 28.

1. Nel ruolo previsto dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53, e successive modifiche ed integrazioni, è altresì inquadrato a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo nulla osta dell'ente di appartenenza, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53, il personale della Sezione italiana del Servizio sociale internazionale addetto, sia alla data del 24 febbraio 1977 che a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, numero 245, al centro sociale di Catania dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

2. Al personale predetto si applicano tutte le disposizioni concernenti il personale del ruolo speciale transitorio sopra indicato».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento all'articolo 28:

— *al primo comma sostituire la parola: «inquadrato» con: «inquadrata» e l'espressione: «il personale della Sezione italiana del Servizio sociale internazionale addetto» con la seguente: «l'unità di personale della Sezione italiana del Servizio sociale internazionale addetta».*

MAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta precedente, di fronte alle difficoltà che si erano presentate per una

discussione più approfondita sul disegno di legge, dal momento che abbiamo verificato che su molte questioni c'era da riflettere, per favorire l'approvazione del provvedimento nei tempi più rapidi, abbiamo dichiarato di ritirare tutti gli emendamenti.

Il ritiro degli emendamenti è stato possibile per l'impegno assunto dal Governo che alla ripresa tutta la problematica che riguarda il personale e che non ha trovato spazio nell'attuale contratto doveva essere affrontata nei tempi più brevi. Su questa linea ci siamo attestati.

Con riferimento all'articolo 28, che è stato posto in discussione, al di là della giustezza dell'emendamento, al di là del numero delle persone interessate, ci sembra che la materia non sia connessa al contratto. Ci sembra, quindi, che il Governo avrebbe dovuto ritirare questo emendamento, perché le dichiarazioni che erano state fatte e l'impegno che era stato assunto erano nel senso che tutta la materia non strettamente attinente al contratto, anche se residualmente si trovava nel testo del disegno di legge in discussione in Aula, doveva essere accantonata. Non se ne abbiano a male i colleghi che sostengono questo emendamento come un fatto di carattere umanitario; non entriamo nel merito della questione, ma diciamo che questa norma non ha nulla a che vedere con il contratto, e pertanto, pensiamo che debba esserci una riflessione da parte del Governo.

Bisogna consentirci, anche politicamente, di sostenere di avere affermato un principio e sui principi bisogna avere idee molto chiare.

PETRALIA, *Assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRALIA, *Assessore alla Presidenza*. . Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto vorrei far rilevare che il testo dell'articolo è della Commissione e non del Governo; il Governo ha presentato un emendamento per chiarire che si tratta soltanto di una persona che non fu inquadrata con la legge numero 53 del 1985. È un atto di giustizia che si vuole fare ora e riguarda una sola persona.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 28 è stato il nostro crucio in sede di Commissione e lo è stato anche nei lavori che in un certo senso hanno preceduto il dibattito d'Aula. Infatti l'articolo 28, così come viene presentato, dà adito ad interpretazioni varie. Ne costituiscono una riprova le notizie secondo cui ad avvalersi di questa norma non sarebbe soltanto una unità, così come si è detto, ma sarebbero addirittura un centinaio di persone. Noi prendiamo atto che il Governo ha dichiarato in Aula che l'articolo riguarda una sola unità; se si dovesse invece scoprire che sono due le unità interessate questo articolo 28 non dovrebbe essere più applicabile.

PALILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo avuto facilmente ragione quando in sede di discussione generale abbiamo affermato che il problema reale non era quello relativo all'aspetto economico del contratto, ma che si sarebbero inseriti — ed anche se ciò è avvenuto in Commissione non cambia niente — articoli attinenti al profilo normativo. Così viene vulnerato un principio, quello che il contratto in discussione dovesse avere soltanto una funzione economica.

Pertanto mentre i parlamentari che avevano presentato emendamenti certamente molto più seri e molto più generali sono stati invitati a ritirare gli emendamenti stessi, ora risulta che aspetti normativi sono contenuti negli emendamenti presentati dal Governo e nel testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione.

Questa è la risposta a chi parlava di particolarismi e cercava di dimostrare, anche attraverso una stampa compiacente, che i particolarismi stavano dalla parte di chi aveva presentato gli emendamenti. Ciò ci servirà in futuro, per avere consapevolezza di come non sia possibile tirare la tela da una parte o dall'altra secondo le convenienze. Con questo articolo 28 l'Aula, certamente, non fa una bella figura e non fanno una bella figura quelli che hanno ispirato il suddetto articolo. Repeto assurdo che si possa inserire un emendamento che riguarda, come si dice, una sola unità, ben individuata.

Questa è la dimostrazione che si è approvato in Commissione l'articolo 28 perché si voleva favorire una sola persona. Non so, può

darsi che si tratti di una questione di giustizia, però, dopo che tutti abbiamo dichiarato che non volevamo portare avanti situazioni particolari, viene ora propugnata una questione che più particolare di com'è non si può. Ecco, finalmente, vengono a galla le contraddizioni di coloro i quali affermano che questo contratto riguardava soltanto la situazione economica. In questa ed in altre occasioni avremo la possibilità di rilevare come anche le situazioni particolari vengano di fatto accolte, purché obbediscano ad una logica consociativa e compromissoria. Ho avuto altre esperienze in passato come per la questione relativa alla costruzione dell'aeroporto di Agrigento. Quando proposi un emendamento per finanziare la realizzazione del suddetto aeroporto, mi si obiettò che l'emendamento era inammissibile perché inseriva nella legge di bilancio, per sua natura formale, una norma sostanziale.

Nessuno trovò, invece, alcunché da obiettare all'inserimento della norma sostanziale per finanziare l'autostrada Siracusa-Gela.

Questa mia testimonianza è particolarmente rivolta a quei «paladini» di moralità, così bravi ad affermare questioni di principio, salvo poi a disattenderle quando riguardano gli interessi di alcune zone e di alcune province.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare? Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione*. Favorevole a maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'articolo 28.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

MAZZAGLIA. Signor presidente, io voto contro.

SARDO INFIRRI. Io mi astengo.

(È approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 29.

1. Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti economici previsti dalla presente legge al personale in servizio si applicano le disposizioni dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, numero 312, anche per i dipendenti in attesa di inquadramento in ruolo.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, senza l'adozione di provvedimenti formali, gli aumenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni vitalizi determinati in base alle qualifiche, secondo le corrispondenze fissate dalla legge e sulla base delle percentuali che hanno determinato il trattamento di quietezza».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 30.

1. Al personale dell'Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria del valore del credito, applicando l'indice dei prezzi previsto dall'articolo 150 del regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le somme erogate o da erogare al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le somme dovute a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria sono erogate rispettivamente per il personale in servizio e per quello a riposo, a carico degli stanziamenti dei capitoli concernenti stipendi, pensioni ed altri assegni».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare non perché abbia qualcosa in contrario all'articolo 30, che anzi ritengo giusto, poiché rende esplicita una norma che c'è sempre stata, anche se non scritta: quella relativa al principio secondo cui le competenze spettanti al personale, se liquidate in ritardo, devono comprendere anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Voglio invece evidenziare le conseguenze che discenderebbero dall'approvazione di questa norma che, per la prima volta, verrebbe inserita nel contratto dei regionali, anche in relazione al successivo articolo 31. All'articolo 30 stabiliamo che i ritardi nella corresponsione dei compensi maturati dai pensionati e dai dipendenti in servizio dovranno essere liquidati con la percentuale di rivalutazione monetaria e con gli interessi legali; nell'articolo successivo stabiliamo che gli oneri discendenti dall'applicazione della presente legge sono valutati in 360 miliardi, di cui 160 miliardi gravanti sul bilancio 1988, per il resto sugli esercizi successivi. Con l'articolo 30 e col successivo articolo 31 fisserebbero un ulteriore onere per l'Amministrazione regionale, perché saranno corrisposte in ritardo delle spettanze che ai dipendenti ed ai pensionati competono dal primo del mese successivo alla pubblicazione della legge stessa. Ora, quando una parte contraente vuole diluire la corresponsione degli oneri discendenti da un contratto senza che ciò comporti per l'altra parte la maturazione del diritto a chiedere la percentuale di rivalutazione monetaria e gli interessi legali, si devono stabilire con chiarezza nel contratto stesso le date in cui matura la corresponsione degli emolumenti.

Se lasciassimo l'articolo 30 e l'articolo 31 nella formulazione attuale stabilirebbero un ulteriore onere in questo contratto di circa 23, 24 miliardi. Siccome non sono «nocciole», direbbe Arbore, allora dobbiamo approvare una norma che sia coerente con tutto l'insieme della

contrattazione che stiamo recependo con legge; pertanto ritengo che il Governo, avendo previsto una determinata copertura finanziaria per l'onere contrattuale, debba essere conseguente e debba, anche, differire il momento in cui quest'onere contrattuale ha diritto a maturazione.

PRESIDENTE. Onorevole Colombo, ho l'impressione che un emendamento presentato già dal Presidente della Regione risolva questo problema.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento all'articolo 30:

dopo il terzo comma aggiungere il seguente: «Le somme risultanti dall'applicazione degli articoli 2 e 12 della presente legge saranno erogate a decorrere dal primo marzo 1989».

Qual è il parere della Commissione?

BARBA, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi:

— dagli onorevoli Santacroce, Graziano, Mazzaglia ed altri:

Articolo 30 bis/A.

L'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1982, numero 32, si applicano a tutti i soggetti contemplati dall'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, numero 125, e successive modifiche ed integrazioni, comunque utilizzati entro il 30 novembre 1985 (data di pubblicazione delle graduatorie), sempre che siano stati chiamati a sostituire soci assunti per la prestazione del servizio militare obbligatorio o per gravidanza, per dimissioni volontarie o per decesso, ovvero per altri comprovati gravi motivi connessi con status o situazioni dei soci sostituiti, da valutarsi caso per caso da parte dell'Amministrazione, previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di giorni 30 decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

dimissioni volontarie o per decesso, ovvero per altri comprovati gravi motivi connessi con status o situazioni dei soci sostituiti, da valutarsi caso per caso da parte dell'Amministrazione, previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di giorni 30 decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle more dell'applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma precedente vengono richiamati in servizio presso l'ente ove sono stati utilizzati.

I giovani che conseguono l'idoneità sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, presso l'ente che li ha utilizzati dopo l'ultimo degli idonei di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, numero 39”»;

— dall'onorevole Lo Giudice Diego:

Articolo 30 bis/B.

L'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1982, numero 32, si applicano a tutti i soggetti contemplati dall'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, numero 125, e successive modifiche ed integrazioni, comunque utilizzati entro il 30 novembre 1985 (data di pubblicazione delle graduatorie), sempre che siano stati chiamati a sostituire soci assunti per la prestazione del servizio militare obbligatorio o per gravidanza, per dimissioni volontarie o per decesso, ovvero per altri comprovati gravi motivi connessi con status o situazioni dei soci sostituiti, da valutarsi caso per caso da parte dell'Amministrazione, previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di giorni 30 decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle more dell'applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma precedente vengono richiamati in servizio presso l'ente ove sono stati utilizzati.

I giovani che conseguono l'idoneità sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, presso l'ente che li ha utilizzati dopo l'ultimo degli idonei di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, numero 39”».

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento dell'onorevole Lo Giudice Diego, sulla base delle dichiarazioni rese in precedenza dallo stesso presentatore, è da considerarsi ritirato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 31.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 31.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 360.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni a carico della competenza del bilancio per l'anno finanziario 1988. Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 60.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21160 e quanto a lire 100.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, anche di carattere compensativo fra i vari capitoli di spesa, concernenti emolumenti fissi ed accessori, compensi per lavoro straordinario ed altri oneri inerenti al trattamento retributivo del personale regionale, occorrenti per l'applicazione della presente legge.

3. I maggiori oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09. - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sugli oneri finanziari di questo contratto si è molto discusso in prima Commissione ed in Commissione «finanza». Il Governo aveva

previsto nel disegno di legge un carico finanziario minore di quello che è stato ricalcolato in Commissione di merito e poi, anche in Commissione «finanza».

Questo già denota con quanta poca attenzione si affrontino problemi di tale portata.

Quanti siano i dipendenti, a quanto ammonteranno gli aumenti e quale sia l'onere finanziario complessivo derivante dal contratto dovrebbero essere dati certi e non opinabili, che possono variare di cento miliardi in più o in meno. Partendo da questa esperienza faccio un richiamo al Governo nel senso che quando si presentano disegni di legge di questa importanza bisogna precisare in maniera esatta il carico finanziario. C'è stato anche dell'imbarazzo in prima Commissione; quando i commissari hanno chiesto le tabelle, i dati, non si capiva quanti fossero i dipendenti della Regione e quanti fossero quelli che sono stati trasferiti in posizione di comando presso la Regione. C'era al riguardo tutta una serie di numeri un po' ballerini. Alla fine si è effettuato un certo calcolo per cui i dipendenti, complessivamente, assommerebbero a circa 16.000 unità, più 6 o 7 mila pensionati. Poi si è riusciti a tirar fuori le tabelle per calcolare gli aumenti medi, e si è riusciti ad elaborare il calcolo del costo globale che, nell'articolo 31 viene quantificato in 360.000 milioni. Vorrei chiedere al Governo una precisazione. Siamo venuti a conoscenza di un certo giudizio reso dal Consiglio di giustizia amministrativa in seguito al ricorso presentato da alcuni dipendenti regionali.

Prima c'è stata la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale, quindi il ricorso della Regione, poi c'è stato il giudizio del Consiglio di giustizia amministrativa; non so se la questione sia stata già definita. A quanto mi risulta, tanto la pronuncia del T.A.R., quanto quella del Consiglio di giustizia amministrativa sarebbero nel senso che gli aumenti vanno calcolati non soltanto sullo stipendio base ma anche sulla indennità integrativa speciale che costituisce un elemento integrante della retribuzione. Vorrei sapere qual è l'atteggiamento del Governo di fronte a queste sentenze in relazione al nuovo contratto e se vi è una previsione di quello che potrebbe comportare in termini finanziari l'applicazione delle predette sentenze del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di giustizia amministrativa.

Mi sembra che potrebbero avere molta incidenza ai fini della determinazione dell'onere

finanziario; attendo, quindi, delucidazioni in merito da parte del Governo.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al Governo non è stata ancora notificata alcuna sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, anche se sembra che essa sia stata già depositata. La posizione del Governo è di resistenza. Ciò si può evincere nel fatto che la sentenza del Tribunale amministrativo è stata impugnata di fronte al Consiglio di giustizia amministrativa. Tale posizione è motivata semplicemente dalla convinzione che la formulazione dell'articolo che prevede il sistema di calcolo fa riferimento, così com'è prassi, al solo stipendio base e non all'intera retribuzione.

La Giunta regionale, evidentemente, nel momento in cui questa sentenza verrà ufficialmente notificata, affronterà questo problema nella sua collegialità. Posso semplicemente affermare che l'esame sarà coerente con la linea che il Governo ha sempre tenuto su questi problemi. Ritengo di non poter decidere ora da solo la linea del Governo; il parere del Presidente della Regione espresso e ribadito in diverse circostanze è che gli aumenti vanno computati solo sullo stipendio base.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare sull'articolo 31. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 32.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 32.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salve le diverse decorrenze previste dagli articoli precedenti.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Votazione per appello nominale del disegno di legge: «Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-87 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale» (415/A).

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per appello nominale del disegno di legge: «Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-87 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale» (415/A).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GIULIANA, *segretario*, procede all'appello.

Rispondono sì: Alaimo, Barba, Bono, Brancati, Burtone, Burgarella Aparo, Campione, Canno, Capitummino, Caragliano, Cicero, Cirstaldi, Culicchia, Cusimano, Ferrante, Ferrara, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Grillo, Leanza Vincenzo, Leone, Lombardo Salvatore, Martino, Mazzaglia, Merlini, Mulè, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Parrino, Petralia, Pezzino, Piccione, Purpura, Ragno, Ravidà, Sardo Insirri, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Xiumè.

Si astengono: Aiello, Altamore, Bartoli, Capodicasa, Chessari, Colombo, Consiglio, Costa, Damigella, D'Urso, Gueli, Gulino, La Porta, Lo Giudice Diego, Parisi, Piro, Risicato, Virlinzi, Vizzini.

Sono in congedo: Leanza Salvatore, Platania, D'Urso Somma, Di Stefano, Rizzo, Nicolosi Nicolò.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti	63
Astenuti	19
Votanti	44
Maggioranza	23
Hanno risposto sì	44

(L'Assemblea approva)

Votazione finale del disegno di legge: «Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1986» (375/A).

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per appello nominale del disegno di legge: «Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1986» (375/A).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GIULIANA, segretario, procede all'appello.

Rispondono sì: Alaimo, Barba, Brancati, Burzone, Burgarella Aparo, Campione, Canino, Capitummino, Caragliano, Cicero, Culicchia, Ferrara, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graviano, Grillo, Lanza Vincenzo, Leone, Lombardo Salvatore, Martino, Merlino, Mulè, Nicolosi Rosario, Ordile, Petralia, Pezzino, Piccione, Purpura, Ravidà, Sardo Insirri, Spoto Puleo, Trincanato.

Rispondono no: Aiello, Altamore, Bartoli, Bono, Capodicasa, Chessari, Colombo, Consiglio, Costa, Cristaldi, Cusimano, Damigella,

D'Urso, Gueli, Gulino, Lo Giudice Diego, Parisi, Piro, Risicato, Russo, Tricoli, Virga, Virlinzi, Vizzini, Xiumè.

Sono in congedo: Platania, D'Urso Somma, Di Stefano, Rizzo, Nicolosi Nicolò, Lanza Salvatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale.

Presenti e votanti	59
Maggioranza	30
Hanno risposto sì	34
Hanno risposto no.	25

(L'Assemblea approva)

Votazione finale del disegno di legge: «Provvidenze per l'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo» (258/A).

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per appello nominale del disegno di legge: «Provvidenze per l'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo» (258/A).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GIULIANA, segretario, procede all'appello.

Rispondono sì: Aiello, Alaimo, Altamore, Barba, Bartoli, Bono, Brancati, Burzone, Burgarella Aparo, Campione, Canino, Capitummino, Capodicasa, Caragliano, Chessari, Cicero, Colombo, Consiglio, Cristaldi, Culicchia, Cusimano, Damigella, Diquattro, D'Urso, Ferrara, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graviano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, La Rus-

sa, Leanza Vincenzo, Leone, Lombardo Salvatore, Martino, Mazzaglia, Merlino, Mulè, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Parisi, Parrino, Petralia, Pezzino, Piccione, Purpura, Ragno, Ravidà, Risicato, Russo, Sardo Infirri, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Virga, Virlinzi, Vizzini, Xiumè.

Rispondono no: Costa, Lo Giudice Diego, Piro.

Sono in congedo: Platania, D'Urso Somma, Di Stefano, Rizzo, Nicolosi Nicolò, Leanza Salvatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti	66
Maggioranza	34
Hanno risposto sì	63
Hanno risposto no.	3

(L'Assemblea approva)

Votazione finale del disegno di legge: «Interventi a sostegno del settore agricolo» (86/bis-A - Norme stralciate).

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per appello nominale del disegno di legge: «Interventi a sostegno del settore agricolo» (86/bis-A - Norme stralciate).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GIULIANA, segretario, procede all'appello.

Rispondono sì: Aiello, Alaimo, Altamore, Barba, Bartoli, Bono, Brancati, Burtone, Burgarella Aparo, Campione, Canino, Capitum-

mino, Capodicasa, Caragliano, Chessari, Ciceri, Colombo, Consiglio, Cristaldi, Culicchia, Cusimano, Damigella, Diquattro, D'Urso, Ferrara, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, La Russa, Leanza Vincenzo, Leone, Lombardo Salvatore, Martino, Mazzaglia, Merlino, Mulè, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Parisi, Parrino, Petralia, Pezzino, Piccione, Purpura, Ragno, Ravidà, Risicato, Russo, Sardo Infirri, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Virga, Virlinzi, Vizzini, Xiumè.

Sono in congedo: Platania, D'Urso Somma, Di Stefano, Rizzo, Nicolosi Nicolò, Leanza Salvatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti	63
Maggioranza	32
Hanno risposto sì	63

(L'Assemblea approva)

Votazione finale del disegno di legge: «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione» (350/A).

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per appello nominale del disegno di legge: «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione» (350/A).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GIULIANA, segretario, procede all'appello.

Rispondono sì: Alaimo, Barba, Bono, Brancati, Burtone, Burgarella Aparo, Campione, Canino, Capitummino, Caragliano, Cicero, Cristaldi, Culicchia, Cusimano, Diquattro, Ferrara, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Grillo, La Russa, Leanza Vincenzo, Leone, Lombardo Salvatore, Martino, Mazzaglia, Merlini, Mulè, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Parrino, Petralia, Pezzino, Piccione, Purpura, Ragni, Ravidà, Sardo Infirri, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Virga, Xiumè.

Risponde no: Piro.

Si astengono: Aiello, Altamore, Bartoli, Capodicasa, Chessari, Colombo, Consiglio, Damigella, D'Urso, Parisi, Risicato, Russo, Virlinzi, Vizzini, Gueli, Gulino, La Porta.

Sono in congedo: Platania, D'Urso Somma, Di Stefano, Rizzo, Nicolosi Nicolò, Leanza Salvatore.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(*Il deputato segretario procede al computo dei voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti	64
Astenuti	17
Votanti	47
Maggioranza	24
Hanno risposto sì	46
Hanno risposto no.	1

(*L'Assemblea approva*)

Votazione finale del disegno di legge: «Attuazione della programmazione in Sicilia» (396 - 144 - 187 - 328/A).

PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per appello nominale del disegno di legge: «Attuazione della programmazione in Sicilia» (396 - 144 - 187 - 328/A).

Comunico che ai sensi dell'articolo 117, comma primo del Regolamento interno, il Presidente della Regione ha fatto pervenire una memoria diretta a correggere la parte finale del secondo comma dell'articolo 24 del disegno di legge, nel testo da approvare definitivamente, là dove si prevede che sono abrogate, dalla data di approvazione del primo piano regionale di sviluppo economico-sociale, le disposizioni di legge che prevedono pareri di commissioni legislative su «atti di programmazione della Giunta regionale o degli Assessori», sancendo che l'abrogazione abbia riguardo ad «atti di programmazione della Giunta regionale, del Presidente o degli Assessori regionali».

Pongo in votazione la richiesta di correzione formale.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*È approvata*)

Indico la votazione finale per appello nominale del disegno di legge numeri 396 - 144 - 187 - 328/A).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GIULIANA, segretario, procede all'appello.

Rispondono sì: Aiello, Alaimo, Altamore, Barba, Bartoli, Bono, Brancati, Burtone, Burgarella Aparo, Campione, Canino, Capitummino, Capodicasa, Caragliano, Chessari, Cicero, Colombo, Consiglio, Cristaldi, Culicchia, Cusimano, Damigella, Diquattro, D'Urso, Ferrara, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, La Russa, Leanza Vincenzo, Lombardo Salvatore, Martino, Mazzaglia, Merlini, Mulè, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Parisi, Parrino, Petralia, Pezzino, Piccione, Purpura, Ragni, Ravidà, Risicato, Russo, Sardo Infirri, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Virga, Virlinzi, Vizzini, Xiumè.

Risponde no: Piro.

Sono in congedo: Platania, D'Urso Somma, Di Stefano, Rizzo, Nicolosi Nicolò, Leanza Salvatore.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti	63
Maggioranza	32
Hanno risposto sì	62
Hanno risposto no.	1

(L'Assemblea approva)

Votazione finale del disegno di legge: «Provvedimenti urgenti per il settore agricolo e per le aziende agricole colpite da avversità atmosferiche» (367 - 373 - 393 - Norme stralciate/A).

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per appello nominale del disegno di legge: «Provvedimenti urgenti per il settore agricolo e per le aziende agricole colpite da avversità atmosferiche» (367 - 373 - 393 - Norme stralciate/A).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GIULIANA, segretario, procede all'appello.

Rispondono sì: Aiello, Alaimo, Altamore, Barba, Bartoli, Bono, Brancati, Burtone, Burgarella Aparo, Campione, Canino, Capitummino, Capodicasa, Caragliano, Chessari, Cicero, Colombo, Consiglio, Cristaldi, Culicchia, Cusimano, Damigella, Diquattro, D'Urso, Ferrara, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, La Russa, Leanza Vincenzo, Leone, Lombardo Salvatore, Martino, Mazzaglia, Merlino, Mulè, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Parisi, Parino, Petralia, Pezzino, Piccione, Purpura, Ragni, Ravidà, Risicato, Russo, Santacroce, Sardo Infirri, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Virga, Virlinzi, Vizzini, Xiumè.

Risponde no: Piro.

Sono in congedo: Platania, D'Urso Somma, Di Stefano, Rizzo, Nicolosi Nicolò, Leanza Salvatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti	64
Maggioranza	33
Hanno risposto sì	63
Hanno risposto no.	1

(L'Assemblea approva)

Votazione finale del disegno di legge: «Proroga della validità dell'iscrizione nel soppresso albo regionale degli appaltatori» (454/A).

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per appello nominale del disegno di legge: «Proroga della validità dell'iscrizione nel soppresso albo regionale degli appaltatori» (454/A).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GIULIANA, segretario, procede all'appello.

Rispondono sì: Aiello, Alaimo, Altamore, Barba, Bartoli, Bono, Brancati, Burtone, Burgarella Aparo, Campione, Canino, Capitummino, Capodicasa, Caragliano, Chessari, Cicero, Colombo, Consiglio, Cristaldi, Culicchia, Cusimano, Damigella, Diquattro, D'Urso, Ferrara, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, La Russa, Leanza Vincenzo, Leone, Lombardo Salvatore, Martino, Mazzaglia, Merlino, Mulè, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Parisi, Parino, Petralia, Pezzino, Piccione, Purpura, Ragni, Ravidà, Risicato, Russo, Santacroce, Sardo Infirri, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Virga, Virlinzi, Vizzini, Xiumè.

rino, Petralia, Pezzino, Piccione, Purpura, Ragni, Ravidà, Risicato, Russo, Sardo Infirri, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Virga, Virlinzi, Vizzini, Xiumè.

Si astiene: Piro.

Sono in congedo: Platania, D'Urso Somma, Di Stefano, Rizzo, Nicolosi Nicolò, Leanza Salvatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti	64
Astenuti	1
Votanti	63
Maggioranza	32
Hanno risposto sì	63

(L'Assemblea approva)

Sul rinnovo dei consigli di amministrazione delle opere universitarie.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno, do la parola all'onorevole Galipò.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento interno, per rappresentare una preoccupazione al Governo e a questa Assemblea. Si è diffusa la notizia che l'Assessore per la pubblica istruzione abbia autorizzato i rettori, e segnatamente quello di Messina, a far svolgere le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione delle opere universitarie per giorno 28 corrente mese. Circa un anno fa presentai una interrogazione all'Assessore del tempo, lamentando il ritardo della Regione nel normalizzare la situazione delle opere universitarie e sottolineando che si era in pre-

senza di una carenza di norme e quindi era opportuno e necessario che la Regione provvedesse alla nomina di commissari. Il fatto che a distanza di un anno, nonostante le assicurazioni, oggi si ritorni su questo problema, autorizzando tra l'altro il rettore a indire le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'opera universitaria, solleva perplessità e preoccupazioni non solo di natura politica ma anche di natura giuridica. Siamo in assenza di una norma che regolamenti la materia e, quindi, non vedo come il Governo della Regione, proprio in assenza di una norma che regolamenti e formalizzi la costituzione di questi organismi di amministrazione, possa autorizzare i rettori ad indire elezioni, senza che prima si sia regolamentato il tipo, il numero, la rappresentanza all'interno di questi consigli. Certamente non può parlarsi di *prorogatio*, perché una *prorogatio* esiste se ed in quanto esiste una norma, mentre in assenza di una norma non può esistere un regime di *prorogatio*.

Ma c'è di più. Per procedere con una certa trasparenza e tranquillità giuridica la Regione ha individuato nei direttori delle opere universitarie le figure dei funzionari delegati ai quali ogni mese demanda non solo la competenza delle spese ma, addirittura, attribuisce anche i finanziamenti necessari. Il personale è transitato alla Regione siciliana e tutto quanto attiene alla materia del personale, comprese le missioni, viene autorizzato dall'Assessore alla Presidenza. Mi domando allora in virtù di quale norma giuridica i rettori possano indire le elezioni per questi consigli di amministrazione.

Secondo punto: c'è un grave aspetto che vorrei evidenziare all'onorevole Assessore per le finanze. Già da anni i vecchi consigli scaduti continuano a funzionare percependo delle retribuzioni per parecchie centinaia di milioni, con grave pregiudizio per la corretta gestione delle finanze pubbliche. Ci troviamo, infatti di fronte ad un consiglio decaduto dall'85 le cui competenze sono state, con una norma di rinvio, trasferite alla Regione siciliana. È evidente che un organo privo di legittimità non possa decidere alcunché.

Inoltre, l'Assemblea regionale, quando furono inserite all'ordine del giorno dei lavori d'Aula la nomina dei componenti nei consigli di amministrazione delle opere universitarie di sua competenza, a seguito della interrogazione alla quale accennavo all'inizio, rinvio l'argomento; le nomine non vennero più iscritte all'ordine

del giorno proprio perché venne ritenuto fondato il rilievo e si restò in attesa che il Governo emanasse la legge sul diritto allo studio e, quindi, normalizzasse la materia. Ritengo, dunque, signor Presidente dell'Assemblea, che questa materia vada chiarita con grande celerità, percorrendo a mio giudizio l'unica strada possibile, che è quella della nomina di commissari straordinari in attesa che la Regione approvi una propria legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 7 giugno 1988 alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, e 54.

III — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo del Regolamento interno delle interrogazioni (Rubrica «Industria»):

numero 365: «Provvedimenti per consentire alla Cooperativa Valle del Dittaino lo svolgimento del corretto ciclo produttivo e distributivo del pane», degli onorevoli Virlinzi, Parisi;

numero 436: «Immediati interventi per bloccare il trasferimento fuori dalla Sicilia dell'attività produttiva dei sistemi di energia svolta negli stabilimenti dell'Italtel di Palermo e Carini», degli onorevoli Virga, Tricoli;

numero 550: «Notizie sulla funzionalità degli organi amministrativi del Consorzio "ASI" di Caltanissetta e sul tardivo insediamento dei revisori dei conti presso lo stesso Consorzio», dell'onorevole Cicero.

IV — Discussione unificata di mozione, di interpellanza e di interrogazione:

a) Mozione

numero 26: «Provvedimenti per dotare l'Ente lirico teatro Massimo "V. Bellini" di Catania di una gestione democratica e rappresentativa», degli onorevoli Lo Giudice Diego, Mazzaglia, Coco, Leanza Salvatore, Ferrante, Pallillo, Platania, Stornello, Barba, Macaluso, Santacroce, D'Urso Somma;

b) Interpellanza

numero 127: «Accertamenti in ordine all'assunzione di personale a termine, mediante selezione, presso il teatro Massimo Bellini di Catania», degli onorevoli Laudani, D'Urso, Damigella, Gulino;

c) Interrogazione

numero 684: «Indagine conoscitiva su presunte irregolarità verificatesi nella gestione amministrativa dell' "Ente teatro Massimo Bellini" di Catania», degli onorevoli Cusimano, Paolone.

V — Discussione unificata di mozione e di interpellanza:

a) Mozione

numero 46: «Rotazione dei direttori regionali ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale numero 41 del 29 ottobre 1985», degli onorevoli Lo Giudice Diego, Coco, D'Urso Somma, Susinni;

b) Interpellanza

numero 121: «Applicazione integrale dell'articolo 62 della legge regionale numero 41 del 1985 che prescrive la rotazione periodica dei direttori dell'Amministrazione regionale» dell'onorevole Lo Giudice Diego.

VI — Discussione unificata di mozione e di interrogazioni:

a) Mozione

numero 52: «Nomina di un commissario *ad acta* presso il comune di Monreale (Palermo) per porre fine al degrado urbanistico ed ambientale nella frazione di San Martino delle Scale, ed accertare eventuali responsabilità connes-

se», degli onorevoli Virga, Tricoli, Cusimano, Bono, Cristaldi, Paolone, Ragno, Xiumè;

b) Interrogazioni

numero 578: «Accertamento di eventuali responsabilità per il degrado urbanistico ed ambientale di San Martino delle Scale (Monreale)», dell'onorevole Virga;

numero 659: «Provvedimenti per combattere l'abusivismo edilizio e il degrado ambientale di San Martino delle Scale (Monreale) e per accertare eventuali responsabilità connesse» dell'onorevole Piro.

VII — Discussione di mozione e di interpellanze:

a) Mozione

numero 53: «Censura ed impegno nei confronti del Presidente della Regione a procedere al rinnovo degli organi di amministrazione degli enti economici e strumentali della Regione», degli onorevoli Colajanni, Parisi, Russo, Laudani, Capodicasa, Chessari, Colombo, Vizzini, Aiello, Altamore, Bartoli, Consiglio, Damigella, D'Urso, Gueli, Gulino, La Porta, Risicato, Virlinzi;

b) Interpellanze

numero 22: «Normalizzazione della gestione amministrativa degli enti ed

istituti dipendenti dalla Regione o dalla stessa controllati», degli onorevoli Parisi, Colajanni, Capodicasa, Laudani, Chessari, Colombo, Russo, Vizzini, Aiello, Altamore, Bartoli, Consiglio, Damigella, D'Urso, Gueli, Gulino, La Porta, Risicato Virlinzi;

numero 283: «Rinnovo degli organi di amministrazione degli enti economici e strumentali della Regione, ed in particolare, di quelli dell'Ircac», degli onorevoli Parisi, Colajanni, Russo, Laudani, Capodicasa, Colombo, Chessari, Vizzini, Aiello, Altamore, Bartoli, Consiglio, Damigella, D'Urso, Gueli, Gulino, La Porta, Risicato, Virlinzi;

numero 125: «Criteri e parametri di valutazione adottati dalla Giunta di governo per la scelta dei direttori regionali e per la nomina dei presidenti di alcuni enti economici regionali», dell'onorevole Piro.

La seduta è tolta alle ore 20,20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Salvatore Montesanti

Grafiche RENNA S.p.A.- Palermo